Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 29 agosto 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 203-bis riservato alle Comunità europee

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

Ministero di grazia e giustizia

Testo del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1985, n. 422, recante: « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di calamità naturali » . Pag. 6083

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 29 luglio 1985.
Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Banca nazionale delle comunicazioni, in Roma. Pag. 6086

Ministero del tesoro

DECRETO 20 agosto 1985.
Emissione di certificati di credito del Tesoro decennali con godimento 1° settembre 1985 Pag. 6087

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza della Repubblica: Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri Pag. 6089

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 6089

Approvazione del nuovo statuto della Confederazione cooperative italiane, in Roma . . . . Pag. 6094

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli del 22 e 23 agosto 1985 . . . . Pag. 6095

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Autorizzazione alla S.p.a. « Depositi magazzini altitalia » ad ampliare il magazzino generale esercitato in Verdello. Pag. 6099

Ministero della pubblica istruzione: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 6099

Ministero della sanità: Provvedimenti concernenti la revoca della registrazione di presidi sanitari . . . Pag. 6099

Ministero della difesa: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nel comune di Tarvisio. Pag. 6099

Comitato interministeriale dei prezzi: Prezzi dei prodotti petroliferi. (Provvedimento n. 27/1985) . . . Pag. 6099

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della sanità: Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1983 . . . . Pag. 6100

Regione Veneto: Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale presso l'unità sanitaria locale n. 17. Pag. 6105

Regione Liguria: Concorsi riservati a posti di personale sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 8 . . Pag. 6105

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 6105

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1985, n. **23.**

Norme per la salvaguardia dei diritti del cittadino nell'ambito dei servizi delle unità sanitarie locali Pag. 6106

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1985, n. **24.**

Finanziamenti alle unità sanitarie locali per interventi di adeguamento e trasformazione delle strutture sanitarie. Pag. 6107

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 1985, n. **0127**/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 3 « Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 » . . . . Pag. 6108

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 marzo 1985, n. **3.**

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, concernente l'« Integrazione dell'elenco delle professioni soggette ad apprendistato » . . Pag. 6110

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 203 DEL 29 AGOSTO 1985:

MINISTERO DELLA SANITA'

Etichette che accompagnano i presidi sanitari (antiparassitari agricoli) nazionali ed esteri di nuova registrazione o di registrazioni precedenti, variate nei loro elementi, registrati durante il semestre 1° luglio 1984-31 dicembre 1984, indicati nell'elenco n. 28. (Pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 174 del 25 luglio 1985).

(1866)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 203 DEL 29 AGOSTO 1985:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 55: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9% - 1975/1990. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella decima estrazione eseguita il 25 marzo 1985; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(2356)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 56: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 10% - 1977/1992. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nell'ottava estrazione eseguita il 25 marzo 1985; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(2357)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 57: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6% - 1971/1986. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella quattordicesima estrazione eseguita il 13 maggio 1985; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(2838)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 58: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6% - 1972/1987. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella tredicesima estrazione eseguita il 27 maggio 1985; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3231)

LEGGI E DECRETI

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313 (in « Gazzetta Ufficiale » n. 152 del 29 giugno 1985), **coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1985, n. 422** (in « Gazzetta Ufficiale » n. 196 del 21 agosto 1985), **recante: « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di calamità naturali ».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984 n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

L'avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 4 luglio 1985 riguarda il secondo comma delle premesse del decreto-legge e non la parte dispositiva dello stesso; non ha, pertanto, rilevanza nei riguardi del presente testo coordinato.

Art. 1.

1. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, limitatamente ai compiti ed ai poteri conferiti al sindaco di Napoli ed al presidente della giunta regionale della Campania ai sensi dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, *è prorogato al* 31 *dicembre* 1985. Alla medesima data sono prorogati i termini stabiliti nell'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, e successive modificazioni.

2. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, concernente l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, *è prorogato al* 31 *dicembre* 1985.

3. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, concernente il contributo in conto interessi per incentivare l'adeguamento antisismico degli edifici che ricadono nei territori delle zone colpite dai terremoti del 29 aprile e del 7 e 11 maggio 1984, *è prorogato di un anno.*

4. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118, concernente la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e dei fondi rustici nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, è prorogato al 31 dicembre 1985.

5. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è prorogato al 31 dicembre 1985. *L'onere conseguente, valutato in lire* 18 *miliardi nell'anno* 1985, *è posto a carico del fondo per la protezione civile.*

(Il comma 6 è soppresso).

7. *Il fondo per la protezione civile è aumentato per il solo* 1986 *di* 30 *miliardi di lire. All'onere conseguente si fa fronte mediante corrispondente riduzione della quota per l'anno medesimo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo* 11, *decimo comma, della legge* 22 *dicembre* 1984, *n.* 887.

7-bis. *Gli alloggi acquistati con i fondi di cui all'ultimo comma dell'articolo* 2 *del decreto-legge* 3 *aprile* 1985, *n.* 114, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 30 *maggio* 1985, *n.* 211, *sono destinati agli occupanti di alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della città di Napoli a seguito del sisma del novembre* 1980, *nonché agli occupanti alla data del* 31 *dicembre* 1984 *di strutture pubbliche o temporaneamente acquisite al patrimonio pubblico. Alle assegnazioni provvede il sindaco di Napoli, commissario straordinario di Governo, che stabilisce con propria ordinanza requisiti e condizioni per l'attribuzione degli alloggi stessi.*

8. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 18, *è prorogato al* 31 *dicembre* 1985.

9. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 8, valutato in lire 323 milioni per l'anno 1985, si provvede con le disponibilità del fondo per la protezione civile di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547.

(I commi 10, 11 e 12 sono soppressi).

12-bis. *L'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'imposta locale sui redditi e l'addizionale straordinaria sull'imposta locale sui redditi, dovute dai contribuenti aventi domicilio, residenza o sede nei comuni di Pozzuoli, di Monte di Procida e di Bacoli per i redditi prodotti nell'anno* 1984 *e non versate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al medesimo periodo di imposta, saranno pagate, senza applicazione di soprattasse ed interessi, nel mese di novembre* 1985.

12-ter. *I datori di lavoro, soggetti alle disposizioni sul versamento dei contributi agricoli unificati, titolari di aziende situate nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, già ammessi alla rateizzazione dei contributi agricoli unificati dovuti a tutto il* 1984 *e non ancora corrisposti, possono effettuare il pagamento entro il* 31 *dicembre* 1985, *senza applicazione di soprattasse ed interessi.*

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:

Il D.L. n. 19/1984 concerne la «*Proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni*».

Il comma 4 dell'art. 1 di tale decreto, proroga fra l'altro, al 30 giugno 1985, i termini stabiliti nell'ultimo comma dell'art. 84 della legge n. 219/1981 nonché i termini stabiliti nell'art. 5 del D.L. n. 57/1982.

I compiti e i poteri conferiti al sindaco di Napoli e al presidente della giunta regionale della Campania sono definiti dall'art. 84 della legge n. 219/1981 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti*) come segue:

«Art. 84 (*Attribuzioni degli organi straordinari*). — Per tutti i compiti derivanti dal presente titolo, il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale sono coadiuvati da un comitato tecnico amministrativo costituito da un avvocato dello Stato, da un funzionario dell'ufficio tecnico erariale di Napoli, da un funzionario dell'amministrazione dei lavori pubblici, da un funzionario della direzione provinciale del tesoro di Napoli, da un ufficiale superiore del genio militare. Detti funzionari sono designati dai rispettivi capi degli uffici entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono dispensati per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, e comunque per non oltre diciotto mesi, da ogni attività del proprio ufficio.

Agli indicati funzionari, per il periodo di espletamento dell'incarico, è attribuita, a carico del comune di Napoli, una indennità pari al 40 per cento dello stipendio lordo in godimento.

Nell'espletamento delle funzioni attribuite con le disposizioni del presente titolo, il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale agiscono nella qualità di commissari straordinari di Governo nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e sono soggetti soltanto alle norme di cui al presente titolo, della Costituzione e dei princìpi generali dell'ordinamento.

Il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale presentano al CIPE, semestralmente, e fino alla realizzazione dell'intero programma, una relazione sull'attività svolta.

Alla data del 31 dicembre 1982 cessano tutti i compiti ed i poteri conferiti con le disposizioni del presente titolo. Le eventuali operazioni in corso sono ultimate da un funzionario nominato dal CIPE».

Il D.L. n. 57/1982, disciplina la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata. L'art. 5 di tale decreto ha il seguente testo:

«Art. 5. — Fino al 31 dicembre 1983 nei comuni disastrati e gravemente danneggiati delle regioni Campania e Basilicata è autorizzato il collocamento in aspettativa:

1) quanto ai comuni fino a 10 mila abitanti, del sindaco o di un suo delegato e di un assessore o consigliere designato dalla maggioranza nonché di un consigliere della minoranza designato dal gruppo più consistente della stessa;

2) quanto ai comuni con oltre 10 mila abitanti, del sindaco o di un suo delegato, di due assessori o consiglieri designati dalla maggioranza e di un consigliere della minoranza designato dal gruppo più consistente della stessa;

3) quanto ai comuni di Avellino, Benevento, Caserta, Potenza e Salerno, del sindaco, di quattro assessori o consiglieri designati dalla giunta comunale e di due consiglieri delle minoranze designati dal gruppo consistente delle stesse;

4) quanto al comune di Napoli, del sindaco, di sei assessori o consiglieri designati dalla giunta comunale e di due consiglieri delle minoranze designati dal gruppo più consistente delle stesse.

Il collocamento in aspettativa è autorizzato, altresì, in favore del presidente o di un consigliere suo delegato di ciascun consiglio di circoscrizione dei comuni capoluoghi colpiti dal terremoto, eletto a norma di legge.

Fino al 31 dicembre 1983 nelle comunità montane comprendenti i comuni disastrati la collocazione in aspettativa è autorizzata a favore del presidente o di un suo delegato, di un assessore o consigliere designato dalla maggioranza, nonché di un consigliere della minoranza designato dal gruppo più consistente della stessa.

Ai soggetti beneficiari delle aspettative di cui ai precedenti commi spettano il trattamento di missione e l'indennità di trasferta previsti per i funzionari regionali con qualifica di dirigente, limitatamente alle missioni e trasferte effettuate per ragioni inerenti e conseguenti agli eventi sismici.

Ai sindaci o ai loro delegati dei comuni disastrati, oltre quanto già previsto per legge, è attribuita, fino al 31 dicembre 1983, una indennità straordinaria di lire 400 mila mensili. Per i sindaci dei comuni disastrati l'indennità è concessa con decorrenza dal 1° luglio 1981.

L'indennità di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo quando i sindaci o i loro delegati aventi un rapporto di lavoro dipendente percepiscano, in ogni caso, regolarmente la propria retribuzione.

Agli amministratori ed ai consiglieri di cui ai commi precedenti che prestino la propria opera a tempo pieno, e che non siano dipendenti pubblici o privati, spetta, fino al 31 dicembre 1983, oltre alle indennità previste dalla legge, una indennità speciale di L. 600.000 mensili.

Ai soli fini della determinazione delle indennità di carica previste dalla legge, i consiglieri di cui ai commi precedenti sono equiparati agli assessori.

Le spese previste ai commi precedenti fanno carico al fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, compreso il rimborso alle aziende private dalle quali dipendono gli amministratori o i consiglieri per i quali è stato autorizzato il collocamento in aspettativa.

Il trattamento per gli amministratori e per i consiglieri collocati in aspettativa, qualora si tratti di dipendenti pubblici, è a carico delle amministrazioni, degli enti, delle aziende, anche ad ordinamento autonomo, dalle quali i medesimi dipendono.

Gli incarichi di reggenza di segreterie comunali, nei comuni della zona di cui al primo comma, sono confermati per l'intero anno 1982 ancorché i funzionari reggenti rivestano una qualifica inferiore a quella prevista per la sede temporaneamente coperta.

Tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le aziende pubbliche, anche se ad ordinamento autonomo, provvedono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla copertura dei posti vacanti esistenti nelle rispettive sedi, uffici e servizi ubicati nelle regioni Basilicata e Campania, nonché, entro il 30 giugno 1982, all'adeguamento delle suddette sedi, uffici e servizi e dei relativi organici in relazione alle esigenze di ricostruzione e di sviluppo delle suddette regioni. La copertura dei posti vacanti avviene, su domanda o di ufficio, previo riesame delle domande presentate in virtù dell'art. 62 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e non accolte.

Per tutti gli adempimenti previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, ai segretari comunali ed ai funzionari dei comuni con responsabilità di direzione delle ripartizioni è attribuita, rispettivamente dal Ministero dell'interno e dai comuni, fino al 31 dicembre 1983, una indennità speciale per prestazioni di carattere eccezionale nei limiti che saranno fissati con apposito decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano in favore dei segretari delle comunità montane comprendenti comuni disastrati.

I prefetti delle province di Salerno, Avellino e Potenza, per la durata di due anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allo scopo di sopperire alle eccezionali esigenze determinate dagli eventi tellurici, potranno utilizzare presso le prefetture o presso gli uffici e i servizi degli enti locali segretari comunali attualmente in servizio presso comuni non appartenenti alle regioni Basilicata e Campania, in misura non superiore ad un decimo di ciascun ruolo provinciale.

I segretari di cui al comma precedente saranno distaccati dalle sedi presso cui prestano servizio, conservando la titolarità delle rispettive segreterie, nonché la retribuzione in atto percepita a norma delle vigenti disposizioni.

Le retribuzioni spettanti al personale posto a disposizione delle prefetture resteranno a carico dei bilanci degli enti di provenienza; quelle previste per segretari destinati agli uffici o servizi di altri enti locali graveranno sui bilanci di questi ultimi.

Alla copertura delle sedi rimaste temporaneamente scoperte per effetto dei provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni di cui sopra, provvederanno i prefetti o il Ministero dell'interno, secondo le rispettive competenze, a norma delle vigenti disposizioni di legge».

Nota all'art. 1, comma 2:

Il D.L. n. 114/1985, reca «*Provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali*».

Il comma 1 dell'art. 3 di tale decreto proroga il termine del 30 novembre 1984, indicato nel comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, concernente l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, al 30 giugno 1985.

Il testo degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (per l'argomento della legge v. nella nota precedente) è il seguente:

«Art. 21. (*Ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali*). — Alle imprese industriali che hanno impianti nelle regioni Basilicata e Campania e nei comuni della regione Puglia indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, è concesso un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione degli stabilimenti e di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali, necessari allo svolgimento dell'attività produttiva, distrutti o danneggiati a seguito dei terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Il contributo di cui al comma precedente è esteso alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale degli stabilimenti nonché a quelle relative all'acquisto del terreno nello stesso comune, qualora per ragioni sismiche o di vincoli urbanistico-ambientali, non sia possibile la ricostruzione in loco.

La domanda per fruire del contributo deve essere presentata, per il tramite di una azienda o istituto di credito, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alla commissione di cui al quinto comma, entro il 31 dicembre 1982, corredata dall'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco e dalla autorizzazione dei competenti uffici tecnici regionali, in applicazione di quanto disposto dall'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonché da una perizia giurata da cui risulti anche il mantenimento dei livelli di occupazione preesistenti al sisma.

Nell'ipotesi di miglioramento e di adeguamento funzionale, alla domanda deve essere allegato il progetto esecutivo.

E' istituita presso ogni provincia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una commissione composta da un delegato del presidente della giunta regionale, che la presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale, con voto limitato, da due membri designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dall'intendente di finanza. La commissione ha sede presso la camera di commercio della provincia interessata e le spese per il suo funzionamento e per il compenso dei collaudatori sono a carico del fondo di cui all'art. 3.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla concessione del contributo previo parere della commissione di cui al precedente comma. Qualora la commissione non si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della domanda il parere si intende favorevole. Il contributo è corrisposto dalla direzione provinciale del Tesoro, per il tramite dell'azienda o dell'istituto di credito di cui al terzo comma, mediante ordinativi tratti sui fondi messi a disposizione dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con ordini di accreditamento emessi in contabilità speciale in ragione del:

a) 50 per cento del contributo all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;

b) restante 50 per cento del contributo dopo l'ultimazione dei lavori, previo collaudo degli stessi da parte di un tecnico nominato dal presidente della commissione di cui al quinto comma.

Gli interessi bancari maturati sulle somme come sopra accreditate spettano all'amministrazione depositante. Gli interessi bancari sono fissati con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Il CIPE assegna, ai sensi del precedente art. 4, le disponibilità da destinare a tali interventi.

L'ammontare annuo della provvidenza sarà stabilito su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le procedure di cui al precedente art. 4».

«Art. 32. (*Aree da destinare agli impianti industriali*). — Le regioni Basilicata e Campania, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonché quelli commerciali di ambito sovracomunale, individuano le aree a tal fine destinate.

L'individuazione di tale aree è effettuata, su proposta delle comunità montane interessate, con riferimento alle zone disastrate, in coerenza con gli indirizzi di assetto territoriale della regione e con l'obiettivo di assicurare l'occupazione degli abitanti di tali zone.

Per la progettazione ed attuazione di tutte le opere necessarie all'insediamento e ai servizi di impianti industriali, le comunità montane interessate provvedono con il fondo di cui all'art. 3.

Trascorso detto termine, per ragioni non dipendenti da forza maggiore e ove l'opera non abbia raggiunto il 90 per cento della sua realizzazione, sarà pronunciata la decadenza dei benefici concessi previa diffida all'interessato».

In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali con investimenti fino a 20 miliardi e le cui domande siano presentate entro il 30 giugno 1982 agli istituti di credito a medio termine sono ammesse alle sole agevolazioni finanziarie previste dal precedente art. 21.

Le agevolazioni sono concesse dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria tecnica degli istituti abilitati all'esercizio del credito industriale a medio e lungo termine.

Le domande devono indicare il termine entro il quale le iniziative saranno realizzate.

Nota all'art. 1, comma 3:

Il testo del comma 1 dell'art. 3 del D.L. n. 159/1984, recante «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania*», è il seguente:

«1. Con le disponibilità del fondo per la protezione civile il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato fino al 30 giugno 1985 a concedere contributi in conto interesse, nella misura massima di tre punti percentuali, sui mutui contratti dai proprietari od altri aventi titolo per l'adeguamento antisismico degli edifici che ricadono nei territori delle zone colpite dai terremoti di cui al presente decreto».

Nota all'art. 1, comma 4:

Il D.L. n. 12/1985 reca «*Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa*».

L'art. 1-*bis* proroga il termine del 31 dicembre 1984, indicato nel comma 4-*bis* dell'art. 12 del D.L. n. 159/1984 (per l'argomento del decreto v. nella nota precedente), al 30 giugno 1985 (l'art. 4-*bis*, a sua volta, prorogava al 31 dicembre 1984 il termine del 30 giugno 1984, indicato nel comma 1 dell'art. 1-*bis* del D.L. 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637, e riguardante la proroga del termine per la sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, inizialmente previsto dall'art. 4 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874).

Nota all'art. 1, comma 5:

Il testo del comma 1 dell'art. 2 del D.L. n. 114/1985 (per l'argomento del decreto v. nella nota all'art. 1, comma 2), è il seguente:

«1. L'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, alloggiati precariamente in alberghi e in case requisite per effetto di ordinanze del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, è prorogata, con le modalità in vigore al 30 giugno 1984, al 30 giugno 1985».

Nota all'art. 1, comma 7:

Il testo dell'art. 11, decimo comma, della legge n. 887/1984, con la quale è stata approvata la legge finanziaria 1985, è il seguente:

« Il fondo di cui all'articolo 3 [Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981] della legge 14 maggio 1981, n. 219 [L'argomento della legge è indicato nella nota all'art. 1, comma 1], è ripartito dal CIPE entro il 31 marzo 1985, con riferimento al triennio 1985-1987, salvo revisioni annuali da parte dello stesso CIPE in relazione all'effettivo andamento degli interventi e ferme restando le dotazioni di competenza e cassa iscritte in bilancio ».

Nota all'art. 1, comma 7-bis:

Il testo dell'ultimo comma dell'art. 2 del D.L. n. 114/1985 (per l'argomento del decreto v. nella nota all'art. 1, comma 2) è il seguente:

« 5-*bis*. A valere sullo stanziamento di lire 800 miliardi previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118 [per l'argomento v. nota all'art. 1, comma 4], è assegnata la somma di lire 100 miliardi al sindaco di Napoli - Commissario straordinario di Governo che ne dispone i poteri di cui all'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219 [v. nota all'art. 1, comma 1], per l'acquisto di alloggi da destinare agli occupanti di alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della città di Napoli a seguito del sisma del novembre 1980 ».

Nota all'art. 1, comma 8:

Il D.L. n. 857/1984 reca « *Trattenimento in servizio dei colonnelli delle tre Forze armate e della Guardia di finanza richiamati o mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186* ».

Il comma 1 dell'art. 1 di tale decreto proroga, in attesa delle disposizioni che dovranno riordinare le norme della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, i termini del 31 dicembre 1984, previsti dall'art. 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186, al 30 giugno 1985. [I termini previsti in detto art. 1 riguardano la permanenza in servizio dei colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che si trovino in determinate condizioni ivi indicate].

Nota all'art. 1, comma 9:

Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 428/1982, recante « *Misure urgenti per assicurare l'impiego di aeromobili militari nell'azione di prevenzione e di spegnimento degli incendi* », è il seguente:

« Art. 2. — Per far fronte agli oneri derivanti dalla attuazione del presente decreto è costituito nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri il « Fondo per la protezione civile ».

Il Fondo è alimentato quanto a lire 20.000 milioni mediante corrispondente riduzione del cap. 4071 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1982 e, quanto a lire 20.000 milioni, mediante assegnazione a carico del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 374.

I contratti e le spese autorizzate sono soggette al controllo successivo della Corte dei conti. A tal fine entro il mese di ottobre di ogni anno il rendiconto della gestione dell'anno precedente viene trasmesso alla ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro, che, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti.

Nella prima attuazione del presente decreto il rendiconto della gestione è presentato entro il 31 dicembre 1983.

Il Governo presenta annualmente una relazione al Parlamento sull'attuazione delle presenti norme.

Le disponibilità del Fondo affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'art. 585 del regolamento di contabilità dello Stato e dell'art. 1223, lettera *b*), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro per la protezione civile o di uno o più suoi delegati.

Il Ministro per la protezione civile concorda con le amministrazioni statali competenti in ragione delle loro funzioni istituzionali le rispettive modalità di intervento e trasferisce dal Fondo di cui al primo comma del presente articolo sui singoli stati di previsione delle spese le risorse occorrenti ».

(4659)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 luglio 1985.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Banca nazionale delle comunicazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 13 maggio e 4 giugno 1985 della Banca nazionale delle comunicazioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la nota in data 21 giugno 1985, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Banca nazionale delle comunicazioni, con sede in Roma:

tariffa « CFR » - mista, a premio annuo, con rivalutazione annua della prestazione garantita e del premio. I tassi di premio sono identici a quelli della tariffa «C» - assicurazione mista a premio annuo costante, approvata con decreto ministeriale n. 11704 dell'11 ottobre 1978;

tariffa « CFC » - mista, a premio annuo costante, con rivalutazione annua della prestazione garantita. I tassi di premio sono identici a quelli della tariffa « C » - assicurazione mista a premio annuo costante, approvata con decreto ministeriale n. 11704 dell'11 ottobre 1978;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle suindicate tariffe « CFR » e « CFC »;

regolamento della gestione delle attività da cui derivare il rendimento da riconoscere agli assicurati ai fini della rivalutazione dei contratti stipulati nelle sopracitate forme assicurative.

Art. 2.

La Banca nazionale delle comunicazioni è tenuta a presentare annualmente all'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 29 luglio 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(4458)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 agosto 1985.

Emissione di certificati di credito del Tesoro decennali con godimento 1° settembre 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 5.000 miliardi, della durata di dieci anni, con godimento 1° settembre 1985, al prezzo di emissione di L. 97,50 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso di interesse annuale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° settembre 1986, è pari al 14,60 per cento.

Il tasso di interesse annuale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 75 centesimi di punto alla media aritmetica dei tassi di rendimento annuale dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di giugno e luglio precedenti la data di godimento delle cedole stesse.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso di rendimento annuale è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT stessi.

Il prezzo d'asta per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma è pari:

a) in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

b) in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra i prezzi delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo di aggiudicazione delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio di lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1° settembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° settembre 1986 e l'ultima il 1° settembre 1995.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° settembre 1995.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 2 settembre 1985 e termineranno il giorno 4 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982 come risulta modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984, con la quale è stato convenuto che la banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il 4 settembre 1985, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 5.000 miliardi dei certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dieci cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1995 » « EMISSIONE 1° SETTEMBRE 1985 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1995 » « EMISSIONE 1° SETTEMBRE 1985 »..

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2

del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1995 » « EMISSIONE 1° SETTEMBRE 1985 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da L. 1.000.000: in rosso;

taglio da L. 5.000.000: in mattone;

taglio da L. 10.000.000: in azzurro;

taglio da L. 50.000.000: in celeste;

taglio da L. 100.000.000: in verde;

taglio da L. 500.000.000: in rosa;

taglio da L. 1.000.000.000: in giallo;

taglio da L. 10.000.000.000: in violetto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1986 al 1995, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1995, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1985
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 250

(4688)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Giovedì 1° agosto 1985 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Fradique Bandeira Melo de Menezes, ambasciatore della Repubblica democratica di Sao Tomè e Principe, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 1° agosto 1985 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Eeva Kristiina Forsman, ambasciatore della Repubblica di Finlandia, la quale gli ha presentato le lettere che la accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 1° agosto 1985 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Khalil Mekkawi, ambasciatore della Repubblica libanese, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(4399)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Merloni casa S.p.a., con sede legale in Rieti e stabilimento in Cittaducale (Rieti), è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Carrara e Matta S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Ceprano (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 maggio 1985 all'11 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della ex Fonderie e smalterie Genovesi S.p.a., ora Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori S.p.a., con sede in Milano, unità di Latina, è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Rotostar S.p.a., con sede e stabilimento in Ceprano (Frosinone), è prolungata al 9 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Amino derivati S.r.l., con sede e stabilimento in Bagni di Tivoli (Roma), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.I.L.M. italiana S.p.a., con sede e stabilimento in Cisterna (Latina), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni Gargani Ettore, sede e stabilimento di Novara, è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Talco grafite Valchisone, sede di Pinerolo (Torino) e stabilimento di Isolantite di Pinerolo (Torino), è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceat pneumatici, sede legale ed amministrazione di Torino, stabilimenti di Settimo Torinese (Torino) ed Anagni (Frosinone), sede centrale di vendita di Torino e filiali periferiche, è prolungata al 4 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.a.s. Albert, in Torino, è prolungata al 16 maggio 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Roero R.B.T. di Torino, è prolungata al 29 agosto 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Roero R.B.T. di Torino, è prolungata al 27 febbraio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Merloni casa S.p.a., con sede legale in Rieti e stabilimento in Cittaducale (Rieti), è prolungata al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Amino derivati S.r.l., con sede e stabilimento in Bagni di Tivoli (Roma), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.I.L.M. italiana S.p.a., con sede e stabilimento in Cisterna (Latina), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Albert, in Torino, è prolungata al 15 agosto 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Famup, con sede legale in Porcia (Pordenone) e stabilimenti in Porcia e Salice (Pordenone), è prolungata al 2 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Albert, in Torino, è prolungata al 30 novembre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Tornilegno friulana Romanutti, con sede legale in S. Giovanni al Natisone (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 ottobre 1983 al 10 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Punta Olmi di Trieste, e prolungata al 17 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Famup di Ruffati, con sede legale in Porcia (Pordenone) e stabilimenti in Porcia e Salice (Pordenone), è prolungata al 2 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Zingheria friulana di Venzone (Udine), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Savio, con sede e stabilimento in Pordenone, è prolungata al 7 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tornilegno friulana, con sede legale in S. Giovanni al Natisone (Udine), è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fosam di Fiume Veneto (Pordenone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 novembre 1984 al 19 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Punta Olmi di Trieste, è prolungata al 15 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Famup di Ruffati, con sede legale in Porcia (Pordenone) e stabilimenti in Porcia e Sacile (Pordenone), è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Spezzotti Luigi di Udine, è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s Amedeo della Valentina & C., con sede legale in Sacile e stabilimenti in Sacile e Pordenone, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 novembre 1984 al 19 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Germa di Pavia di Udine (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 ottobre 1983 all'8 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Pietro Rosa & F.lli di Maniago (Pordenone), è prolungata al 5 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera del Friuli di Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine), è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Patriarca di Udine, stabilimenti di Reana del Rojale, Attimis, Passons, è prolungata all'8 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maestri Carnici deldell'ampezzanno di Ampezzano, è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.V.A., in Nichelino (Torino), è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roatta & C., con stabilimento in Bruzolo (Torino), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cerfer S.r.l., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 12 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Vir., con sede in Torino e stabilimento in Brandizzo (Torino), è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pantoplastik S.p.a., con sede in Borgolavezzaro (Novara), è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.V.A., in Nichelino (Torino), è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roatta & C., con stabilimento in Bruzolo (Torino), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. F.lli Cusino Giuseppe & C. di Collegno (Torino), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipea, con sede e stabilimento in Nichelino (Torino) e reparti staccati in None (Torino) e Torino, è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liri industriale, con sede e stabilimento in Nichelino (Torino), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Resnova, in Pombia (Novara), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.P.A. - Società imballaggi Pupitres ed affini, con sede e stabilimento in Canelli, (Asti), è prolungata al 24 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cerfer S.r.l., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata all'11 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Vir., con sede in Torino e stabilimento in Brandizzo (Torino), è prolungata al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pantoplastik S.p.a., in Borgolavezzaro (Novara), è prolungata al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Mim Mobili S.p.a., con sede e stabilimento in Roma, è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ti.Co. - Tipografica Colonna S.p.a., sede legale e stabilimento in Roma, è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, nonché gli articoli 35 e 37 della legge n. 416/81.

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e l'Istituto nazionale della previdenza sociale sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.V.A., in Nichelino (Torino), è prolungata al 19 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roatta & C., con stabilimento in Bruzzolo (Torino), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tapiform S.p.a., con sede e stabilimento in Montanaro (Torino), è prolungata al 9 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acerbi veicoli industriali, in Castelnuovo Scrivia (Alessandria), è prolungata al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. F.lli Cusino Giuseppe & C. di Collegno (Torino), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipea, con sede e stabilimento in Nichelino (Torino) e reparti staccati in None (Torino) e Torino, è prolungata al 7 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liri industriale, con sede e stabilimento in Nichelino (Torino), è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Resnova, in Pombia (Novara), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.P.A. - Società imballaggi Pupitres ed affini, con sede e stabilimento in Canelli (Asti), è prolungata al 23 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cerfer S.r.l., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Val Michele & Bernardo eredi S.d.f., con sede e stabilimento in Forno Canavese (Torino), è prolungata al 30 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A. Meini e C., con sede e stabilimento in Biella (Vercelli), è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pozzo Gros Monti, con sede e stabilimento in Moncalieri (Torino), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fil Mar S.n.c. di Caselle Torinese (Torino), è prolungata al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Idrostop, in Cascine Vica Rivoli (Torino), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mariotti Romano, con sede e stabilimento in Gravellona Toce (Novara), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Crumiere S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Villar Pellice (Torino), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Vir., con sede e stabilimento in Brandizzo (Torino), è prolungata al 21 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pantoplastik S.p.a., in Borgolavezzaro (Novara), è prolungata al 24 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Cane di Omegna (Novara), fallita l'11 febbraio 1985, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 febbraio 1985 all'11 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Crumiere S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Villar Pellice (Torino), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Crumiere S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Villar Pellice (Torino), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4406)

Approvazione del nuovo statuto della Confederazione cooperative italiane, in Roma

Con decreto ministeriale 13 agosto 1985 è stato approvato ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, il nuovo testo di statuto della Confederazione cooperative italiane, in Roma, deliberato dal congresso nazionale della Confederazione, svoltosi a Roma nei giorni 28-31 marzo 1984.

(4676)

MINISTERO DEL TESORO

N. 163

Corso dei cambi del 22 agosto 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1846,750	1846,750	1847 —	1846,750	1847,250	1847,020	1847,300	1846,750	1846,750	1846,750
Marco germanico	671,140	671,140	671,750	671,140	671 —	671,180	671,220	671,140	671,140	671,140
Franco francese	219,630	219,630	219,500	219,630	219,500	219,670	219,720	219,630	219,630	219,630
Fiorino olandese	596,600	596,600	596,250	596,600	596,500	596,540	596,490	596,600	596,600	596,600
Franco belga	33,147	33,147	33,140	33,147	33 —	33,140	33,151	33,147	33,147	33,140
Lira sterlina	2591,400	2591,400	2592 —	2591,400	2591,500	2591,450	2591,500	2591,400	2591,400	2591,400
Lira irlandese	2087 —	2087 —	2088 —	2087 —	2087 —	2087,750	2088,500	2087 —	2087 —	—
Corona danese	184,740	184,740	184,500	184,740	184,500	184,740	184,790	184,740	184,740	184,740
Dracma	14,110	14,110	14,130	14,110	—	—	14,110	14,110	14,110	—
E.C.U.	1494,100	1494,100	1494 —	1494,100	1494,120	1494,120	1494,150	1494,100	1494,100	1494,100
Dollaro canadese	1363,600	1363,600	1363 —	1363,600	1363 —	1363,300	1363 —	1363,600	1363,600	1363,600
Yen giapponese	7,818	7,818	7,820	7,818	7,820	7,800	7,820	7,818	7,818	7,810
Franco svizzero	820,460	820,460	820,800	820,460	820 —	820,430	820,400	820,460	820,460	820,460
Scellino austriaco	95,587	95,587	95,550	95,587	95,750	95,600	95,615	95,587	95,587	95,580
Corona norvegese	226,140	226,140	226,250	226,140	226 —	226,200	226,260	226,140	226,140	226,140
Corona svedese	224,530	224,530	224,300	224,530	224,500	224,510	224,500	224,530	224,530	224,530
FIM	314,600	314,600	314,500	314,600	314,500	314,600	314,610	314,600	314,600	—
Escudo portoghese	11,140	11,140	11,200	11,140	11,150	11,170	11,200	11,140	11,140	11,140
Peseta spagnola	11,390	11,390	11,380	11,390	11,350	11,390	11,392	11,390	11,390	11,390

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 agosto 1985

Dollaro USA	1847,025	Lira irlandese	2087,750	Scellino austriaco	95,601
Marco germanico	671,180	Corona danese	184,765	Corona norvegese	226,200
Franco francese	219,675	Dracma	14,110	Corona svedese	224,515
Fiorino olandese	596,545	E.C.U.	1494,120	FIM	314,605
Franco belga	33,149	Dollaro canadese	1363,300	Escudo portoghese	11,170
Lira sterlina	2591,450	Yen giapponese	7,819	Peseta spagnola	11,391
		Franco svizzero	820,430		

Media dei titoli del 22 agosto 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	57,375
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	93,675
» 6 % » » 1972-87	91,800
» 9 % » » 1975-90	93,625
» 9 % » » 1976-91	91,475
» 10 % » » 1977-92	91,500
» 12 % (Beni Esteri 1980)	94,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	85 —
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 % . .	101,150
» » » 1-6-1981/86 16 % . .	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93 . .	87 —
» » » Ind. ENI 1-8-1988 . .	101,250
» » » » EFIM 1-8-1988 .	103,650
» » » » 1- 1-1982/86 . .	100,675
» » » » 1- 3-1982/86 . .	101,750
» » » » 1- 5-1982/86 . .	101,300
» » » » 1- 6-1982/86 . .	101,250
» » » » 1- 7-1982/86 . .	101,575
» » » » 1- 7-1983/86 . .	100,475
» » » » 1- 8-1982/86 . .	101,800
» » » » 1- 8-1983/86	100,500
» » » » 1- 9-1982/86 . .	101,500
» » » » 1- 9-1983/86 . .	100,550
» » » » 1-10-1982/86 . .	101,575
» » » » 1-10-1983/86 . .	100,400
» » » » 1-11-1982/86 . .	101,400
» » » » 1-12-1982/86 . .	101,550
» » » » 1- 1-1983/87 . .	101,775
» » » » 1- 2-1983/87 . .	101,900
» » » » 1- 3-1983/87 . .	102,050
» » » » 1- 4-1983/87 . .	101,575
» » » » 1- 5-1983/87 . .	101,750
» » » » 1- 6-1983/87 . .	101,950
» » » » 1-11-1983/87 . .	100,500
» » » » 1-12-1983/87 . .	101,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88 . .	100,800
» » » » 1- 2-1984/88 . .	101,250
» » » » 1- 3-1984/88 . .	100,475
» » » » 1- 4-1984/88 . .	100,350
» » » » 1- 5-1984/88 . .	100,300
» » » » 1- 6-1984/88 . .	100,575
» » » » 1- 7-1983/88 . .	102,875
» » » » 1- 8-1983/88 . .	102,900
» » » » 1- 9-1983/88 . .	102,675
» » » » 1-10-1983/88 . .	102,675
» » » » 1-11-1983/88 . .	104 —
» » » » 1-12-1983/90 . .	103,925
» » » » 1- 1-1984/91 . .	104,050
» » » » 1- 2-1984/91 . .	104,125
» » » » 1- 3-1984/91 . .	102,075
» » » » 1- 4-1984/91 . .	102,075
» » » » 1- 5-1984/91 . .	102,075
» » » » 1- 6-1984/91 . .	102,150
» » » » 1- 7-1984/91 . .	101,525
» » » » 1- 8-1984/91 . .	101,450
» » » » 1- 9-1984/91 . .	101,375
» » » » 1-10-1984/91 . .	100,925
» » » » 1-11-1984/91 . .	100,975
» » » » 1-12-1984/91 . .	100,375
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985	100,225
» » » 16 % 1- 1-1986	100,600
» » » 14 % 1- 4-1986	100 —
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100 —
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,050
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,275
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,575
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,925
» » » » 22-11-1982/89 13 %	110 —
» » » » 1983/90 11,50%	106,225
» » » » 1984/91 11,25%	107,350
» » » » 1984/92 10,50%	104,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 164

Corso dei cambi del 23 agosto 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1852,800	1852,800	1852,800	1852,800	1852,900	1852,900	1853 —	1852,800	1852,800	1852,800
Marco germanico . .	671,900	671,900	672,200	671,900	672 —	671,900	671,900	671,900	671,900	671,900
Franco francese . .	219,880	219,880	219,700	219,880	219 —	219,890	219,900	219,880	219,880	219,880
Fiorino olandese .	596,710	596,710	597,300	596,710	596,750	596,880	597,050	596,710	596,710	596,710
Franco belga	33,148	33,148	33,180	33,148	33,250	33,150	33,150	33,148	33,148	33,140
Lira sterlina	2594,200	2594,200	2600 —	2594,200	2594,500	2594,450	2594,700	2594,200	2594,200	2594,200
Lira irlandese . . .	2086,800	2086,800	2090 —	2086,800	2088,500	2088,650	2090,500	2086,800	2086,800	—
Corona danese	185,060	185,060	185,100	185,060	185 —	185,080	185,100	185,060	185,060	185,060
Dracma . . .	14,170	14,170	14,150	14,170	—	—	14,200	14,170	14,170	—
E.C.U.	1494,900	1494,900	1495 —	1494,900	1494,120	1494,450	1494 —	1494,900	1494,900	1494,900
Dollaro canadese . . .	1366,700	1366,700	1368 —	1366,700	1366,500	1366,600	1366,500	1366,700	1366,700	1366,700
Yen giapponese	7,834	7,834	7,840	7,834	7,830	7,830	7,831	7,834	7,834	7,830
Franco svizzero	820,630	820,630	820,600	820,630	820,750	820,810	821 —	820,630	820,630	820,630
Scellino austriaco . . .	95,555	95,555	95,640	95,555	95,500	95,370	95,585	95,555	95,555	95,550
Corona norvegese	226,460	226,460	226,750	226,460	226,500	226,480	226,500	226,460	226,460	226,460
Corona svedese	224,830	224,830	224,900	224,830	224,750	224,860	224,890	224,830	224,830	224,830
FIM	314,450	314,450	314,800	314,450	314,500	314,530	314,610	314,450	314,450	—
Escudo portoghese . .	11,110	11,110	11,200	11,110	11,150	11,110	11,120	11,110	11,110	11,110
Peseta spagnola . . .	11,393	11,393	11,410	11,393	11,400	11,390	11,395	11,393	11,393	11,390

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 agosto 1985

Dollaro USA	1852,900
Marco germanico . . .	671,900
Franco francese . .	219,890
Fiorino olandese . . .	596,880
Franco belga	33,149
Lira sterlina	2594,450
Lira irlandese	2088,650
Corona danese	185,080
Dracma	14,185
E.C.U.	1494,450
Dollaro canadese	1366,600
Yen giapponese	7,832
Franco svizzero	820,815
Scellino austriaco . . .	95,570
Corona norvegese	226,480
Corona svedese	224,860
FIM	314,530
Escudo portoghese . .	11,115
Peseta spagnola . .	11,394

Media dei titoli del 23 agosto 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	55,375
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	93,675
» 6 % » » 1972-87	91,800
» 9 % » » 1975-90	93,625
» 9 % » » 1976-91	91,475
» 10 % » » 1977-92	91,500
» 12 % (Beni Esteri 1980)	94,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	85 —
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %	101,150
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93	86,975
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,250
» » » » EFIM 1-8-1988	103,650
» » » » 1- 1-1982/86	100,650
» » » » 1- 3-1982/86	101,600
» » » » 1- 5-1982/86	101,225
» » » » 1- 6-1982/86	101,225
» » » » 1- 7-1982/86	101,575
» » » » 1- 7-1983/86	100,425
» » » » 1- 8-1982/86	101,800
» » » » 1- 8-1983/86	100,575
» » » » 1- 9-1982/86	101,525
» » » » 1- 9-1983/86	100,575
» » » » 1-10-1982/86	101,575
» » » » 1-10-1983/86	100,450
» » » » 1-11-1982/86	101,350
» » » » 1-12-1982/86	101,500
» » » » 1- 1-1983/87	101,900
» » » » 1- 2-1983/87	101,900
» » » » 1- 3-1983/87	102,025
» » » » 1- 4-1983/87	101,575
» » » » 1- 5-1983/87	101,700
» » » » 1- 6-1983/87	101,875
» » » » 1-11-1983/87	100,450
» » » » 1-12-1983/87	101,050

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	100,850
» » » » 1- 2-1984/88	101,225
» » » » 1- 3-1984/88	101,025
» » » » 1- 4-1984/88	100,375
» » » » 1- 5-1984/88	100,200
» » » » 1- 6-1984/88	100,600
» » » » 1- 7-1983/88	102,925
» » » » 1- 8-1983/88	102,900
» » » » 1- 9-1983/88	102,550
» » » » 1-10-1983/88	102,575
» » » » 1-11-1983/90	103,950
» » » » 1-12-1983/90	103,900
» » » » 1- 1-1984/91	193,550
» » » » 1- 2-1984/91	104,100
» » » » 1- 3-1984/91	102,100
» » » » 1- 4-1984/91	102,075
» » » » 1- 5-1984/91	102,025
» » » » 1- 6-1984/91	102,075
» » » » 1- 7-1984/91	101,475
» » » » 1- 8-1984/91	101,450
» » » » 1- 9-1984/91	101,450
» » » » 1-10-1984/91	100,975
» » » » 1-11-1984/91	100,925
» » » » 1-12-1984/91	100,450
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985	100,225
» » » 16 % 1- 1-1986	100,600
» » » 14 % 1- 4-1986	100,050
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,050
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,225
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,400
» » Nov. 12 % 1-10-1987	95,575
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,925
» » » » 22-11-1982/89 13 %	110,500
» » » » 1983/90 11,50%	106,275
» » » » 1984/91 11,25%	107,250
» » » » 1984/92 10,50%	104,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla S.p.a. « Depositi magazzini altitalia » ad ampliare il magazzino generale esercitato in Verdello

Con decreto ministeriale 5 agosto 1985 la S.p.a. « Depositi magazzini altitalia », in Milano, piazza Cavour n. 1, è stata autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Verdello (Bergamo) mediante un'area scoperta e recintata da destinare al ricevimento di merci estere a mezzo di containers o vagoni ferroviari.

(4677)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di ingegneria:

meccanica delle macchine e macchine;
teoria dei sistemi.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze politiche:

metodologia delle scienze sociali.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di medicina e chirurgia (corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria):

protesi dentaria (triennale).

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di agraria:

istituzioni di patologia vegetale (semestrale) (indirizzo - zootecnico).

UNIVERSITÀ « LA SAPIENZA » DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

esercitazioni di analisi chimica applicata;
esercitazioni di analisi chimica quantitativa;
chimica generale ed inorganica (biennale).

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di giurisprudenza:

esegesi delle fonti del diritto italiano.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia dell'arte moderna.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4675)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Provvedimenti concernenti la revoca della registrazione di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 11 luglio 1985 è revocata la registrazione concessa con il decreto ministeriale 25 maggio 1981 alla impresa Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia (Bologna), del presidio sanitario denominato Antegran L già registrato al n. 4402.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1985 è revocata la registrazione concessa con il decreto ministeriale 7 luglio 1975 alla impresa Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia (Bologna), del presidio sanitario denominato Antegran già registrato al n. 2010.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1985 è revocata la registrazione concessa con il decreto ministeriale 18 novembre 1981 alla impresa Ager Chemical S.r.l., in via Nomentana, 299, Roma, del presidio sanitario denominato Ager Gran 50 già registrato al n. 4553.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1985 è revocata la registrazione concessa con il decreto ministeriale 2 luglio 1977 alla impresa Chemia S.p.a., in S. Agostino (Ferrara), del presidio sanitario denominato Belgrano già registrato al n. 2606.

(4592)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nel comune di Tarvisio

Con decreto interministeriale 7 agosto 1985, n. 237, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle aree site al valico di Coccau-Tarvisio (Udine) riportate in catasto al foglio n. 11 del comune censuario di Coccau, part. cat. numeri 881/1, 902/2, 903/2, 911/1, 912/1, 913/1, 914, 915/2, 897/2, 780/2, 916/2, della superficie complessiva di mq 7.760.

(4689)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi dei prodotti petroliferi. (Provvedimento n. 27/1985)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile *1946, n. 363*;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 26 del 6 luglio 1982, n. 5 del 21 febbraio 1985 e n. 26 del 18 luglio 1985;

Vista la relazione predisposta dagli uffici;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

A decorrere dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Uffciale*, i prezzi massimi al consumo, all'impianto di erogazione, delle benzine aventi caratteristiche conformi alle specifiche CUNA ed alla normativa vigente, comprensivi delle imposte, sono fissati come segue:

benzina super	1.330	lire/litro
benzina super senza piombo	1.355	»
benzina normale	1.280	»
benzina agricola	439	»
benzina pesca e piccola marina	403	»

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto e del relativo prezzo unitario sulla colonnina dell'impianto di erogazione.

Roma, addì 28 agosto 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

(4707)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1983

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 giugno 1983, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1983, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di medicina generale, sessione relativa all'anno 1983, nominata con decreto ministeriale del 4 ottobre 1984, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità a primario di medicina generale, sessione relativa all'anno 1983, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Nominativo			
Aliperta Agostino, nato a Nola (Napoli) il 19 settembre 1945	punti	100	su 100
Berzigotti Andrea, nato a Bologna il 17 febbraio 1943	»	100	»
Marchegiani Gabriele, nato a Cingoli (Macerata) il 12 febbraio 1947	»	100	»
Monti Pier Luigi, nato a Santhià il 17 novembre 1946	»	100	»
Platania Andrea, nato a Caltagirone (Catania) il 10 agosto 1948	»	99	»
Solinas Francesco Mario, nato a Sassari il 2 ottobre 1939	»	98	»
Cardano Sergio, nato a Galliate il 5 gennaio 1942	»	97	»
Cunietti Ettore, nato a Varese il 6 febbraio 1947	»	97	»
Orlandi Claudio, nato a Carpi (Modena) il 29 ottobre 1948	»	97	»
Paladini Giorgio, nato a Venezia il 26 agosto 1946	»	97	»
Papini Enrico, nato a Napoli il 29 gennaio 1950	»	97	»
Petracchini Vittoriano, nato ad Adria (Rovigo) il 7 settembre 1943	»	97	»
Pontiroli Antonio, nato a Milano il 25 luglio 1947	»	97	»
Saragat Cesare, nato a Laconi il 23 novembre 1945	»	97	»
Carapezzi Carlo, nato a Reggio Emilia il 30 settembre 1945	»	96	»
Costantini Silvio, nato a Pescara il 9 maggio 1949	»	96	»
Merlo Pietro, nato a Luino (Varese) il 2 settembre 1946	»	96	»
Nardi Roberto, nato a Bologna il 27 settembre 1948	»	96	»
Pini Mario, nato a Carrara il 12 ottobre 1944	»	96	»
Camerone Giuseppe, nato a Sant'Angelo Lomellina (Pavia) il 27 novembre 1942	»	95	»
Del Ponte Adriana, nata a Chieti il 31 ottobre 1943	»	95	»
Ferrari Bravo Alberto, nato a Milano il 19 marzo 1942	»	95	»
Ferrari Carlo, nato a Milano il 5 settembre 1945	»	95	»
Marchioro Mauro, nato a Cascina il 4 luglio 1941	»	95	»
Mon Medin Salvador, nato a Panama il 2 gennaio 1944	»	95	»
Reffo Giancarlo, nato a Padova il 17 agosto 1947	»	95	»
Rosselli Alessandro, nato a Firenze il 12 ottobre 1946	»	95	»
Sagripanti Andrea, nato a Montegiorgio (Ascoli Piceno) il 9 luglio 1948	punti	95	su 100
Schiraldi Fernando, nato a Napoli il 7 settembre 1947	»	95	»
Venzano Carlo, nato a Genova il 25 aprile 1947	»	95	»
Bittolo Bon Gabriele, nato a Portogruaro (Venezia) il 10 febbraio 1945	»	94	»
Gitti Mario, nato a Brescia il 17 giugno 1942	»	94	»
Pezzoli Antonio, nato a Leffe (Bergamo) il 27 agosto 1944	»	94	»
Poli Maurizio, nato a Verona il 30 aprile 1949	»	94	»
Ribet Paolo, nato a Perosa Argentina (Torino) il 3 maggio 1945	»	94	»
Corradi Luca, nato a Milano il 2 marzo 1948	»	93	»
Nalli Giulio, nato a Broni (Pavia) il 28 settembre 1947	»	93	»
Oddone Giovanni, nato ad Alassio il 28 aprile 1943	»	93	»
Pagano Adalberto, nato a Gaeta il 5 ottobre 1947	»	93	»
Persico Ettore Ubaldo, nato a Platania (Catanzaro) il 2 ottobre 1946	»	93	»
Sommarina Domenico Aldo, nato a Sestri Levante (Genova) il 3 gennaio 1943	»	93	»
Virgolini Luigi, nato a Bagnaria Arsa il 5 gennaio 1949	»	93	»
Cavatorta Fosco, nato a Sala Baganza (Parma) il 4 dicembre 1944	»	92	»
Contu Antonio Silverio, nato a Olbia (Sassari) il 1° marzo 1947	»	92	»
Mansi Carlo, nato a Ricigliano (Salerno) il 29 luglio 1942	»	92	»
Morosini Pierpaolo, nato a Recanati il 23 aprile 1948	»	92	»
Pietropaolo Ferdinando, nato a Maddaloni il 22 agosto 1948	»	92	»
Bulfoni Alessandro, nato a Rivignano (Udine) il 23 maggio 1948	»	91	»
Cucinotta Domenico, nato a Lodi (Milano) il 27 maggio 1942	»	91	»
Melò Ferdinando, nato a Cuneo il 1° gennaio 1949	»	91	»
Pozzoli Giorgio, nato a Novara il 1° ottobre 1946	»	91	»
Reitano Riccardo, nato a Catania il 28 aprile 1948	»	91	»
Rossini Fabio, nato a Cernobbio il 15 dicembre 1948	»	91	»
Sciarrino Elio, nato a Collesano (Palermo) il 2 maggio 1947	»	91	»
Sponza Enzo, nato a Monfalcone il 2 settembre 1937	»	91	»
Vigorito Felice Rosario, nato a Nemoli (Potenza) il 31 ottobre 1943	»	91	»
Agabiti Rosei Enrico, nato a Fabriano (Ancona) il 17 febbraio 1947	»	90	»
Barosi Giovanni, nato a Cremona il 25 ottobre 1944	»	90	»
Falco Antonio, nato a Torre dei Passeri l'11 aprile 1946	»	90	»
Martinotti Agostino, nato a Montecalvo Versiggia (Pavia) il 9 agosto 1948	»	90	»
Mauri Angelo, nato a Presezzo (Bergamo) il 27 marzo 1946	»	90	»
Nativio Carlo, nato a Chieti il 13 giugno 1945	»	90	»
Panciroli Giorgio, nato a Reggio Emilia il 3 febbraio 1939	»	90	»
Parente Ezio, nato a Casalnuovo Monterotaro il 9 giugno 1945	»	90	»
Pedone Vincenzo, nato a Pescara il 4 settembre 1946	»	90	»
Quadri Armido, nato a Bovezzo (Brescia) il 27 aprile 1943	»	90	»
Rinaldi Manlio Tullio, nato a Casacalenda (Campobasso) il 20 maggio 1945	»	90	»
Roni Paolo, nato a Stazzema (Lucca) il 14 marzo 1944	»	90	»

Sasso Guido Francesco, nato a Palermo il 29 marzo 1937	punti	90 su 100
Innerhofer Matthias, nato a Merano il 17 novembre 1944 .	»	89 »
Maltzeff Alessandro, nato a Castel Ritaldi (Perugia) il 9 febbraio 1949 .	»	89 »
Parodi Mario Pilade, nato a Genova il 4 aprile 1949 .	»	89 »
Pezzarossa Antonio, nato a Gattatico (Reggio Emilia) il 20 settembre 1947 .	»	89 »
Picciolo Fortunato Giuseppe, nato a Falcone (Messina) il 16 luglio 1944	»	89 »
Poma Alessandro, nato a Torino il 28 maggio 1947	»	89 »
Ricetti Maria Maddalena, nata a Ponte in Valtellina (Sondrio) il 3 marzo 1948 .	»	89 »
Rizzi Guido, nato a Torino il 7 dicembre 1947 .	»	89 »
Sansoni Paolo, nato a Forlì il 22 ottobre 1944	»	89 »
Vanni Dino, nato a Civitezza Val di Chiana il 29 novembre 1948 .	»	89 »
Cambielli Marco, nato a Castello di Brianza il 10 aprile 1945	»	88 »
Di Benedetto Giorgio, nato a Genova il 18 settembre 1947 .	»	88 »
Migliarini Adriano, nato a Montichiari (Brescia) il 7 luglio 1946 .	»	88 »
Monicchi Marcella, nata a Città di Castello il 22 febbraio 1946 .	»	88 »
Musso Domenico, nato a Savona il 29 settembre 1933	»	88 »
Parente Giovanni, nato a Roma il 6 ottobre 1944 .	»	88 »
Pistolozzi Alberto, nato a Roma il 16 febbraio 1946 .	»	88 »
Postiglione Umberto, nato a Bressanone (Bolzano) il 1° luglio 1943	»	88 »
Siciliano Rocco, nato a Pietraperzia (Enna) il 26 gennaio 1947 .	»	88 »
Soldinger Ermanno, nato a Locarno il 17 dicembre 1944 .	»	88 »
Baschera Pierangelo, nato a Rivoli il 13 ottobre 1942	»	87 »
Boschetti Enrico, nato a Passignano (Perugia) l'11 dicembre 1947	»	87 »
Castelvetri Giuseppe, nato a Crespellano (Bologna) il 27 marzo 1944 .	»	87 »
Floris Carlo Aurelio, nato a Guspini (Cagliari) il 24 ottobre 1946	»	87 »
Motta Rosagrazia, nata a Rho (Milano) il 13 aprile 1947	»	87 »
Nicoli Elena Maria, nata a Condove (Torino) il 21 novembre 1944	»	87 »
Palmieri Giancarlo, nato a Roma il 21 luglio 1943	»	87 »
Scrinzi Luigi, nato a Verona il 12 marzo 1948 .	»	87 »
Valentino Brunello, nato a Napoli il 20 ottobre 1945 .	»	87 »
Zoni Roberto, nato a Molinella il 25 maggio 1945	»	87 »
Bellelli Anna, nata a Reggio Emilia il 28 giugno 1948	»	86 »
Bellobuono Antonio, nato a Milano il 25 gennaio 1946	»	86 »
Benzi Maria Elisa, nata a Modena il 2 settembre 1947 .	»	86 »
Betterle Corrado, nato a Venezia il 6 settembre 1946 .	»	86 »
Brezza Ennio, nato a Trieste il 4 aprile 1948 .	»	86 »
Gamba Gabriella, nata a Ghiffa il 17 gennaio 1946 .	»	86 »
Giombini Luciano, nato a Roma il 3 giugno 1943	»	86 »
Guariglia Achille, nato a Parma il 30 giugno 1946	»	86 »
Lombardi Rosario, nato a Napoli il 1° gennaio 1944	»	86 »
Mazza Felice, nato a S. Martino Sannita (Benevento) il 10 novembre 1940 .	»	86 »
Morandi Paolo, nato a Milano il 29 giugno 1948	»	86 »
Passariello Nicola, nato a Giugliano (Napoli) il 23 giugno 1949 .	»	86 »
Petralli David, nato a Montopoli Val d'Arno (Pisa) il 22 luglio 1944 .	»	86 »
Petrella Vincenzo, nato a Grazzanise (Caserta) il 3 settembre 1948	punti	86 su 100
Piccini Antonio, nato a Livorno il 7 aprile 1922	»	86 »
Pilati Germano, nato a S. Pietro in Casale (Bologna) il 17 febbraio 1947	»	86 »
Pisano Giampietro, nato a Cagliari il 17 gennaio 1948	»	86 »
Ravanelli Pierantonio, nato a Seriate (Bergamo) il 17 luglio 1946	»	86 »
Turchetti Gino, nato a Civitavecchia il 19 gennaio 1949	»	86 »
Carrella Massimino, nato a Palma Campania (Napoli) il 12 agosto 1938	»	85 »
Dalri Paolo, nato a Trento il 10 agosto 1946 .	»	85 »
De Benedetto Fernando, nato a Lecce il 16 maggio 1948	»	85 »
Fischioni Paolo, nato a Tripoli (Libia) il 6 aprile 1935	»	85 »
Lagi Alfonso, nato a Firenze il 15 giugno 1947 .	»	85 »
Martire Antonio, nato a Longobardi (Cosenza) il 25 novembre 1943	»	85 »
Pacini Riccardo, nato a Pistoia il 28 aprile 1946	»	85 »
Perin Stefano, nato ad Alano di Piave (Belluno) il 17 ottobre 1942	»	85 »
Sacchetto Antonio, nato a Cologna Veneta il 4 giugno 1934	»	85 »
Susini Nicola, nato a Collesalvetti (Livorno) il 7 giugno 1945	»	85 »
Agostinelli Paolo, nato a Jesi il 17 giugno 1946 .	»	84 »
Amadori Franco, nato a Vigo di Cadore (Belluno) il 15 novembre 1943	»	84 »
Cavalieri Alfonso, nato a Palmanova il 23 aprile 1944	»	84 »
Corazziari Enrico, nato a Sanremo il 16 ottobre 1946	»	84 »
Corbosiero Leonardo, nato a Rocchetta S. Antonio (Foggia) il 2 maggio 1943 . . .	»	84 »
Giglio Andrea, nato a Catanzaro il 4 novembre 1944	»	84 »
Giunta Giovanni, nato a Villafranca Tirrena il 21 gennaio 1947	»	84 »
Monco Antonietta, nata a Badia Polesine (Rovigo) il 15 luglio 1940	»	84 »
Pettine Giancarlo Antonio, nato ad Avezzano (L'Aquila) il 22 giugno 1948	»	84 »
Rossi Ermanno, nato a Reggio Emilia il 9 giugno 1946	»	84 »
Santonastaso Massimo, nato a Pesaro il 2 giugno 1946	»	84 »
Scarlatti Gianfranco, nato a Chiari (Brescia) il 19 settembre 1947	»	84 »
Wischkin Leone Marco, nato a Milano il 23 marzo 1949	»	84 »
Zucchelli Serafino, nato a Bologna il 12 agosto 1940	»	84 »
Conversa Carlo, nato ad Acquaviva (Bari) il 14 gennaio 1947	»	83 »
Cornia Manlio, nato a Castelfranco Emilia (Modena) il 18 maggio 1943	»	83 »
Giordano Giampiero, nato a Roma il 22 settembre 1945	»	83 »
Lamberti Zanardi Giuseppe, nato ad Asola il 1° agosto 1935	»	83 »
Nardini Alessandro, nato a Lucca il 30 marzo 1944	»	83 »
Parenti Mario, nato a Budrio (Bologna) il 20 luglio 1943	»	83 »
Patrone Francesco, nato a Mignanego (Genova) il 15 settembre 1924	»	83 »
Piubello Walter, nato a Verona-S. Michele il 2 marzo 1948	»	83 »
Rossetto Alessi, nato a Sant'Urbano (Padova) il 18 aprile 1948	»	83 »
Salerno Mario, nato a Napoli il 19 ottobre 1941	»	83 »
Sconosciuto Carmelo Antonio, nato a Mesagne (Brindisi) il 4 gennaio 1948	»	83 »
Babbo Pasquale, nato a Lecce il 12 novembre 1946	»	82 »
Bartolomei Carlo, nato a Collesalvetti (Livorno) il 9 dicembre 1944	»	82 »
Boccanera Alessandro Maria, nato a Spoleto il 30 maggio 1945	»	82 »

Boscaro Marco, nato a Padova il 2 giugno 1947	punti	82	su 100
Cardano Floria, nata a Macerata il 16 febbraio 1947	»	82	»
Cercone Sandro, nato a Morino il 21 maggio 1938	»	82	»
Colombo Enrico, nato a Concorezzo (Milano) il 29 agosto 1948	»	82	»
Colucci Giuseppe, nato a Sanza (Salerno) il 22 settembre 1944	»	82	»
di Francescantonio Ciro, nato a S. Vito Chietino il 28 marzo 1947	»	82	»
Di Napoli Mauro, nato a Roma il 28 luglio 1947	»	82	»
Di Taranto Alfredo, nato a Foggia il 18 gennaio 1946	»	82	»
Nunziata Vincenzo, nato a Napoli il 5 dicembre 1940	»	82	»
Pedale Claudio, nato a Roma il 29 marzo 1947	»	82	»
Prandoni Paolo, nato a Vicenza il 7 settembre 1947	»	82	»
Sellini Maurizio, nato a Roma il 31 luglio 1946	»	82	»
Belogi Marco, nato a Sangiorgio (Pesaro) il 23 dicembre 1944	»	81	»
Capria Alfonso, nato a Nicotera (Catanzaro) il 23 giugno 1943	»	81	»
Ciotti Giorgio, nato a Roma il 23 ottobre 1938	»	81	»
Giacomelli Giorgio, nato a Orbetello il 9 agosto 1941	»	81	»
Jodice Fortunato, nato a Meduno (Pordenone) il 9 settembre 1939	»	81	»
Julia Antonio, nato ad Acri il 10 maggio 1939	»	81	»
Mattarei Mauro, nato a Cles il 29 aprile 1950	»	81	»
Peloni Giuseppe, nato ad Ancona il 10 giugno 1938	»	81	»
Poggio Renzo, nato a Genova il 27 luglio 1946	»	81	»
Russo Michele, nato a Barletta (Bari) il 14 dicembre 1948	»	81	»
Seccia Giuliano, nato a Torrevecchia (Chieti) il 25 settembre 1947	»	81	»
Spedini Cesare, nato a Brescia il 22 luglio 1948	»	81	»
Zagari Nunzio, nato a Roma il 25 agosto 1950	»	81	»
Barazia Giovanni, nato a Candelo (Vercelli) il 22 ottobre 1939	»	80	»
Bernasconi Cesare, nato a Dumenza (Varese) il 28 dicembre 1946	»	80	»
Bettati Giuseppe, nato a Roccabianca il 17 dicembre 1938	»	80	»
Bogni Maria Emilia, nata a Varese il 5 dicembre 1945	»	80	»
Bottino Giovanni Battista, nato a Genova il 5 giugno 1938	»	80	»
Brusco Gerardo, nato a Vibonati (Salerno) il 19 dicembre 1947	»	80	»
Busino Ciro Angelo, nato a Stilo (Reggio Calabria) il 2 ottobre 1946	»	80	»
Gasamichiela Ugo, nato a Catania il 10 maggio 1946	»	80	»
Cassia Alfredo, nato a Torino il 25 febbraio 1947	»	80	»
Colombo Edoardo, nato a Monza l'8 novembre 1947	»	80	»
Corbelli Pietro, nato a Torano Castello il 27 gennaio 1947	»	80	»
Coto Vincenzo, nato a Napoli il 21 maggio 1936	»	80	»
Cuccurullo Vincenzo, nato a Napoli il 1° agosto 1940	»	80	»
Fornari Gianni, nato a Torino il 3 gennaio 1946	»	80	»
Gai Donata Rosanna, nata a Milano l'11 ottobre 1947	»	80	»
Giunta Angelo, nato a Oliveri (Messina) il 5 maggio 1947	»	80	»
Mantuano Carlo, nato a Paola (Cosenza) il 18 novembre 1948	»	80	»
Melga Pierluigi, nato a Sanremo l'8 gennaio 1949	»	80	»
Minisola Giovanni, nato a Catania il 24 agosto 1949	»	80	»
Molino Salvatore, nato a Comiso il 5 giugno 1946	»	80	»
Mollaioli Maurizio, nato a Perugia l'8 giugno 1946	»	80	»
Mucci Giulio, nato a Benevento il 10 ottobre 1949	»	80	»
Pellegrini Domenico, nato a Bolzano il 28 maggio 1941	»	80	»
Poli Maurizio, nato a Varese l'8 luglio 1946	punti	80	su 100
Pomini Giulia, nata a Brescia il 9 aprile 1946	»	80	»
Reschiglian Giulio, nato ad Argenta (Ferrara) il 12 dicembre 1941	»	80	»
Rimondi Silvana, nata a S. Agata Bolognese l'11 agosto 1943	»	80	»
Santangelo Antonio, nato a Maddaloni (Caserta) l'8 aprile 1945	»	80	»
Santoro Vincenzo, nato a Satriano (Catanzaro) il 25 febbraio 1940	»	80	»
Stefani Stefano, nato a Roma il 16 febbraio 1944	»	80	»
Tafuri Remigio, nato a Napoli il 21 ottobre 1930	»	80	»
Bocca Paolo Enrico, nato a Genova il 20 febbraio 1947	»	79	»
Coli Claudio, nato a Cremona il 14 dicembre 1930	»	79	»
Furlani Marco, nato a Bondeno (Ferrara) il 14 giugno 1944	»	79	»
Laurini Giorgio, nato a Fontane di Orsera (Pola) il 22 febbraio 1947	»	79	»
Nespolo Giovanni, nato a S. Biagio di Callalta (Treviso) il 10 dicembre 1944	»	79	»
Omboni Ezio, nato a Cagliari il 1° agosto 1940	»	79	»
Palermo Francesco, nato a Reggio Calabria l'8 ottobre 1936	»	79	»
Rielli Michele, nato a Calimera (Lecce) il 1° settembre 1946	»	79	»
Saia Antonio, nato a S. Valentino in Abruzzo Citeriore il 25 maggio 1947	»	79	»
Tardani Francesco, nato a Pavia il 6 settembre 1936	»	79	»
Ventrucci Maurizio, nato a Bologna il 25 agosto 1948	»	79	»
Amato Giuseppe, nato a Palermo il 15 novembre 1948	»	78	»
Battocchi Paolo, nato a Città di Castello il 15 febbraio 1946	»	78	»
Beccari Giampiero, nato a Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia) il 29 marzo 1947	»	78	»
Brancato Antonio, nato a Ravanusa (Agrigento) il 10 maggio 1941	»	78	»
Calabrese Giuseppe, nato a S. Roberto (Reggio Calabria) il 25 gennaio 1946	»	78	»
Fiore Giuseppe, nato a Candida il 22 dicembre 1939	»	78	»
Gaglione Edoardo, nato a Murano (Venezia) il 22 gennaio 1944	»	78	»
Gallo Luigi, nato a Camogli (Genova) il 24 novembre 1943	»	78	»
Gelibter Daniele, nato a Roma il 14 luglio 1948	»	78	»
Lami Fernando, nato a Forlì il 28 marzo 1946	»	78	»
Leone Aurelio, nato a Roma il 21 luglio 1942	»	78	»
Mariani Giuliano, nato a L'Aquila il 21 febbraio 1949	»	78	»
Mignani Ermenegildo, nato a La Spezia il 17 aprile 1941	»	78	»
Napolitano Luigi, nato a Nola (Napoli) il 23 agosto 1946	»	78	»
Oldrini Romano, nato a Gavirate (Varese) il 30 settembre 1941	»	78	»
Pennacchia Agostino, nato a Potenza il 18 giugno 1947	»	78	»
Perrone Nicolò, nato a Mormanno (Cosenza) il 4 dicembre 1937	»	78	»
Pescatori Pierluigi, nato a Varese il 25 dicembre 1944	»	78	»
Piovella Franco, nato a Como il 23 gennaio 1948	»	78	»
Pravatà Aurelio, nato a Palermo il 19 novembre 1946	»	78	»
Rosti Giuseppe, nato a Murisengo il 21 gennaio 1948	»	78	»
Sacco Andrea, nato a Matera il 15 novembre 1948	»	78	»
Testa Stefano, nato ad Albissola Marina il 3 ottobre 1938	»	78	»
Trentini Maurizio, nato a Bologna il 29 luglio 1946	»	78	»
Tucci Vincenzo, nato a Strongoli il 12 aprile 1945	»	78	»
Vaona Bruna, nata a Verona il 13 luglio 1948	»	78	»
Voci Nicola Maria, nato a S. Andrea Apostolo dello Ionio (Catanzaro) il 7 novembre 1949	»	78	»

Biscaro Renzo, nato a Treviso il 1° aprile 1947 punti 77 su 100
Campanella Stefano, nato a Roma il 14 aprile 1948 » 77 »
Gerli Giancarla, nata a Milano il 18 dicembre 1943 » 77 »
Grampa Angelo, nato a Saronno il 2 agosto 1936 » 77 »
Italiano Francesco, nato a Milazzo il 7 gennaio 1947 » 77 »
Mancuso Luigi, nato a Roma il 6 agosto 1942 » 77 »
Palmerini Giancarlo, nato ad Avezzano (L'aquila) il 5 agosto 1942 » 77 »
Pileggi Vincenzo, nato a Lamezia Terme (già Nicastro) il 12 agosto 1943 » 77 »
Santandrea Giuseppe, nato a Cedegolo (Brescia) il 24 gennaio 1943 » 77 »
Silvani Aldo, nato a Sesto S. Giovanni (Milano) il 24 marzo 1939 » 77 »
Allegra Angelo, nato a Rieti il 27 aprile 1947 » 76 »
Azzolini Umberto, nato a Bologna il 29 aprile 1947 » 76 »
Bondonio Alberto, nato a Torino l'11 ottobre 1946 » 76 »
Burzagli Leonardo, nato a Montevarchi (Arezzo) il 5 agosto 1944 » 76 »
Campana Giorgio, nato a Vigolzone (Piacenza) il 16 aprile 1945 » 76 »
Cappelletti Carlo, nato a S. Casciano in Val di Pesa il 1° agosto 1944 » 76 »
Cascella Donato, nato a Matera il 12 febbraio 1942 » 76 »
Dal Santo Mario, nato a Vicenza l'8 settembre 1946 » 76 »
D'Antona Mario, nato ad Altamura (Bari) il 30 giugno 1938 » 76 »
Della Rocca Giovanni, nato a Napoli il 23 ottobre 1946 » 76 »
D'Ilario Fernando, nato a Pescara l'8 maggio 1949 » 76 »
Errichiello Giuseppe, nato ad Arzano (Napoli) il 5 aprile 1943 » 76 »
Galeone Francesco, nato a Statte (Taranto) il 6 luglio 1948 » 76 »
Giannatempo Carmela, nata a Cerignola il 15 novembre 1947 » 76 »
Godio Renata, nata a Novara il 26 gennaio 1943 » 76 »
Granata Michele, nato a Genova il 14 agosto 1933 » 76 »
Grillo Giuliano, nato a Busalla (Genova) il 20 maggio 1944 » 76 »
La Via Enrico, nato a Erice (Trapani) il 9 marzo 1943 » 76 »
Laviscio Raffaele, nato a Marcianise il 1° novembre 1945 » 76 »
Paternuosto Mario, nato a Sant'Angelo in Formis (Caserta) l'8 febbraio 1945 » 76 »
Petrosino Luigi, nato a Nocera Inferiore (Salerno) il 18 marzo 1946 » 76 »
Platania Luigi, nato a Catania il 19 luglio 1937 » 76 »
Rosati Maurizio, nato a Roma il 27 giugno 1947 » 76 »
Sarti Gabriele, nato a Crevalcore (Bologna) il 17 settembre 1947 » 76 »
Tarocco Renzo Pietro, nato a Bovolone (Verona) il 6 ottobre 1939 » 76 »
Tognarelli Sonia, nata a S. Maria a Monte (Pisa) il 20 ottobre 1946 » 76 »
Tota Nicola, nato ad Andria il 6 novembre 1947 » 76 »
Cremonesi Giovanna, nata a Pizzighettone (Cremona) l'8 dicembre 1941 » 75 »
Cupidi Gianfranco, nato a Misilmeri l'8 febbraio 1948 » 75 »
Fioretti Gualtiero, nato a Montefiascone il 30 luglio 1946 » 75 »
Gabasio Sergio, nato a Venezia il 2 luglio 1939 » 75 »
Lechner Hubert, nato a Zams/A il 3 giugno 1942 » 75 »
Lesi Carlo, nato a Bologna l'8 maggio 1947 » 75 »
Limma Nicola, nato a Caltagirone (Catania) il 7 febbraio 1938 » 75 »
Loragno Vincenzo, nato a Bitonto il 10 giugno 1946 » 75 »
Malfitana Giuseppe, nato a Cossato (Vercelli) il 4 marzo 1944 punti 75 su 100
Masselli Giandomenico, nato a San Severo (Foggia) il 21 marzo 1946 » 75 »
Pangrazzi Lino, nato a Vermiglio (Trento) il 22 ottobre 1935 » 75 »
Papaleo Giuseppe, nato a Lauria (Potenza) l'11 agosto 1943 » 75 »
Pieratti Giorgio, nato a Genova il 13 gennaio 1944 » 75 »
Ricci Maria Silda, nata a Cori (Latina) il 30 dicembre 1945 » 75 »
Stefanachi Umberto Pasquale, nato ad Acquarica del Capo (Lecce) il 31 luglio 1946 » 75 »
Vannati Giovanni Battista, nato a Chiavari il 3 settembre 1947 » 75 »
Zammataro Marcello, nato a Catania il 15 luglio 1942 » 75 »
Zanacchi Giuseppe, nato a Cremona il 24 settembre 1940 » 75 »
Zappalà Giuseppe, nato a S. Giovanni La Punta (Catania) il 23 gennaio 1936 » 75 »
Abate Damiano, nato a S. Margherita Belice l'8 novembre 1946 » 74 »
Arcangeli Pierpaolo, nato a Rimini il 18 ottobre 1942 » 74 »
Barbieri Vittorio, nato a Capannori (Lucca) il 25 ottobre 1943 » 74 »
Bonanni Guglielmo, nato a La Spezia il 5 marzo 1946 » 74 »
Boncinelli Lodovico, nato a Como il 31 agosto 1946 » 74 »
Botter Guido, nato a Treviso il 14 dicembre 1940 » 74 »
Brovedani Fulvio, nato a Clauzetto il 10 gennaio 1935 » 74 »
Cerqua Giannantonio, nato a Massa d'Albe (L'Aquila) il 14 novembre 1946 » 74 »
Colombo Luigi, nato a Milano il 12 marzo 1940 » 74 »
D'Alessandro Francesco, nato a Vasto il 25 marzo 1947 » 74 »
D'Aprile Francesco, nato a Gioia del Colle il 28 gennaio 1944 » 74 »
De Cristofaro Alfredo, nato a Bologna il 16 aprile 1946 » 74 »
Deiana Antonio, nato a Rodi (Grecia) il 27 ottobre 1940 » 74 »
Di Giacomo Giuseppe, nato a Ragusa il 24 aprile 1940 » 74 »
Di Matteo Luigi, nato a Tirana (Albania) il 5 dicembre 1948 » 74 »
Di Tommaso Camillo, nato a Chieti il 21 settembre 1948 » 74 »
Fierro Alfredo, nato a Napoli il 15 agosto 1947 » 74 »
Foscolo Giancarlo, nato a Villorba (Treviso) l'11 febbraio 1941 » 74 »
Giacalone Gaetano, nato a Mazara del Vallo il 19 marzo 1946 » 74 »
Gurrisi Salvatore, nato a Scordia l'8 febbraio 1947 » 74 »
Lanzini Alberto, nato a Brescia il 17 maggio 1945 » 74 »
Leccardi Enrico, nato a Lomello (Pavia) il 13 marzo 1943 » 74 »
Marocco Anna, nata a Rivoli (Torino) il 30 agosto 1946 » 74 »
Pelagalli Libero Antonio, nato ad Aquino (Frosinone) il 20 febbraio 1941 » 74 »
Potena Antonio Pasquale, nato a Larino il 17 maggio 1938 » 74 »
Sanna Giovanni Maria, nato ad Ozieri (Sassari) il 29 gennaio 1943 » 74 »
Semerano Francesco, nato a Firenze il 17 novembre 1944 » 74 »
Simonelli Pasqualino, nato a S. Angelo d'Alife il 17 dicembre 1940 » 74 »
Vetrani Antonio, nato a Roma il 3 ottobre 1949 » 74 »
Vitale Sergio, nato a Roma il 6 aprile 1947 » 74 »
Zotti Giancarlo, nato ad Ariano Polesine (Rovigo) il 26 ottobre 1926 » 74 »

Ambrosi Bruno, nato a Milano il 16 gennaio 1943	punti	73	su 100
Baggiani Giovanni M., nato a Castelfranco di Sotto (Pisa) il 7 settembre 1941	»	73	»
Bertella Mauro, nato a La Spezia il 14 luglio 1946	»	73	»
Cappellari Giovanni, nato a Rossano Veneto il 6 maggio 1945	»	73	»
Carreca Ignazio, nato ad Erba (Como) il 30 gennaio 1945	»	73	»
Chiavinato Claudio, nato a Verona il 3 novembre 1938	»	73	»
De Remigis Pierluigi, nato a Raiano (L'Aquila) il 24 maggio 1949	»	73	»
Dionisi Americo, nato a Cantalice (Rieti) il 31 gennaio 1942	»	73	»
Galasso Giuseppe, nato ad Angri il 4 febbraio 1932	»	73	»
Genovese Arturo, nato ad Avellino il 16 luglio 1949	»	73	»
Giannuzzi Ugo, nato a Lecce il 15 dicembre 1944	»	73	»
Giustolisi Vito, nato a Ragusa il 25 luglio 1947	»	73	»
Grasso Paolo, nato a Messina il 2 febbraio 1948	»	73	»
Grignani Guido, nato a Pavia il 12 agosto 1947	»	73	»
Guerrieri Giuseppe, nato a Modica il 18 gennaio 1929	»	73	»
Longo Francesco Nicola, nato a Messina il 19 agosto 1946	»	73	»
Marconi Giuseppe Riccardo, nato a Catania il 28 agosto 1942	»	73	»
Menghini Franco, nato a Sermide (Mantona) il 1° marzo 1947	»	73	»
Miceli Francesco, nato a Spilinga (Catanzaro) il 21 dicembre 1942	»	73	»
Muollo Bruno, nato a Chiusano S. Domenico il 7 dicembre 1946	»	73	»
Pagano Luigi, nato a Torre Annunziata (Napoli) il 12 settembre 1927	»	73	»
Rossi Egidio, nato a Neviano Arduini l'11 aprile 1943	»	73	»
Russo Franco, nato a Fuscaldo (Cosenza) il 19 luglio 1949	»	73	»
Addis Luciano, nato a Luras (Sassari) il 31 luglio 1946	»	72	»
Battistini Vittorio, nato a Torino il 24 febbraio 1939	»	72	»
Biagi Paolo, nato a Roma il 7 agosto 1948	»	72	»
Boni Massimo, nato a Correggio (Reggio Emilia) il 19 giugno 1936	»	72	»
Bonollo Valerio, nato a Lugo di Vicenza il 12 gennaio 1943	»	72	»
De Marco Giulio, nato a Roma il 26 gennaio 1937	»	72	»
De Palo Francesco, nato ad Asmara (Eritrea) il 26 marzo 1942	»	72	»
D'Osualdo Francesco, nato a Cividale del Friuli il 29 gennaio 1947	»	72	»
Fabbrini Giovanni, nato a Roma il 9 dicembre 1945	»	72	»
Fioroni Enrico, nato a Foligno il 12 agosto 1949	»	72	»
Galvanini Guido, nato a Verona il 9 dicembre 1947	»	72	»
Menozzi Pietro, nato a Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia) il 17 luglio 1942	»	72	»
Provenzano Carlo Emanuele, nato a Roma il 15 ottobre 1942	»	72	»
Rocchetti Piergiorgio, nato a Visignano d'Istria il 7 aprile 1942	»	72	»
Salmini Giuseppe, nato a Varese il 14 maggio 1934	»	72	»
Tarantino Giovanni, nato ad Avellino il 23 settembre 1946	»	72	»
Vecce Roberto, nato a Livorno il 7 dicembre 1947	»	72	»
Verrillo Antonio, nato a Teano (Caserta) il 13 giugno 1947	»	72	»
Villecco Aldo, nato a Cosenza l'8 maggio 1938	»	72	»
Castiglioni Maido, nato a Lucca il 10 giugno 1945	»	71	»
Cianci Giuseppe, nato a Treviso il 7 agosto 1936	»	71	»
De Micheli Enrico, nato ad Arona (Novara) il 22 novembre 1943	»	71	»
Galbiati Giuseppe, nato a Chiavenna il 16 agosto 1947	»	71	»
Galioto Angelo, nato a Grotte (Agrigento) il 10 gennaio 1941	punti	71	su 100
Ippoliti Giovanbattista, nato a Como il 7 agosto 1944	»	71	»
Laguzzi Enzo, nato a Predosa (Alessandria) il 21 giugno 1948	»	71	»
Lancia Manlio, nato a Cantalice (Rieti) il 29 ottobre 1933	»	71	»
Legovini Pietro, nato a Treviso il 6 dicembre 1945	»	71	»
Lora Luciano, nato ad Arzignano (Vicenza) il 29 luglio 1937	»	71	»
Lorefice Manlio, nato a Siracusa il 5 ottobre 1946	»	71	»
Piazza Vincenzo, nato a Paceco il 1° gennaio 1926	»	71	»
Spagnolo Giuseppe, nato a Palermo il 29 aprile 1947	»	71	»
Vegis Daniela, nata a Gattinara l'11 aprile 1943	»	71	»
Accietto Filippo, nato a Portici (Napoli) il 5 maggio 1944	»	70	»
Alessandrini Enrico Paolo, nato a S. Fernando (Buenos Aires) il 1° dicembre 1949	»	70	»
Alfano Gerardo, nato a Castel S. Giorgio (Salerno) il 26 gennaio 1946	»	70	»
Alimonti Pietro, nato a Roma il 1° febbraio 1945	»	70	»
Ambrosio Pasquale, nato a S. Giuseppe Vesuviano (Napoli) il 17 luglio 1939	»	70	»
Amodio Francesco Saverio, nato a S. Anastasia il 1° gennaio 1936	»	70	»
Arsenio Leone, nato a Lecce il 9 luglio 1946	»	70	»
Bargero Giuseppe, nato ad Ottiglio Monferrato (Alessandria) il 19 marzo 1947	»	70	»
Bielli Paolo Maria, nato a Roma il 9 giugno 1945	»	70	»
Biondi Giovanni Giosuè, nato a Catania il 17 settembre 1947	»	70	»
Borghi Ermanno, nato a Cecina (Livorno) il 5 febbraio 1944	»	70	»
Boromei Lamberto, nato a Loreto il 9 settembre 1946	»	70	»
Buia Marco, nato a Reggio Emilia il 17 febbraio 1942	»	70	»
Calabrese Nicola, nato a Bari il 13 giugno 1942	»	70	»
Caputo Giuseppe, nato a Capua (Caserta) il 27 novembre 1945	»	70	»
Carmarino Giorgio, nato a Sarzana (La Spezia) il 23 maggio 1940	»	70	»
Caruso Domenico, nato a Napoli l'8 agosto 1947	»	70	»
Casoni Tito, nato a Sermide (Mantova) il 6 febbraio 1945	»	70	»
Catarci Domenico, nato a Roma il 14 agosto 1934	»	70	»
Ciavarella Adolfo, nato a S. Severo il 14 aprile 1950	»	70	»
Colle Roberto, nato il 19 maggio 1946	»	70	»
Custro Nicola, nato ad Ercolano il 2 aprile 1943	»	70	»
D'Arista Vincenzo, nato ad Auletta il 5 aprile 1943	»	70	»
De Giorgio Lamberto Alessandro, nato ad Avezzano il 12 novembre 1941	»	70	»
De Simone Giorgio, nato a Roma il 29 marzo 1939	»	70	»
Di Bartolomei Giancarlo, nato a Roma il 26 gennaio 1941	»	70	»
Di Pietrantonio Antonio, nato ad Isola del Gran Sasso (Teramo) il 31 gennaio 1937	»	70	»
De Vito Francesco, nato a Monticelli Pavese (Pavia) il 10 giugno 1949	»	70	»
Esposito Catello, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 25 luglio 1946	»	70	»
Farinaro Eduardo, nato ad Aversa il 21 settembre 1945	»	70	»
Fasani Fausto, nato a Pavia il 10 settembre 1944	»	70	»
Ferrari Enrico, nato a Piombino il 21 novembre 1934	»	70	»
Festuccia Vittorio, nato a Paceco (Trapani) il 10 ottobre 1948	»	70	»
Fioravanti Ugo Paolo, nato a Lecco (Como) il 24 febbraio 1944	»	70	»

Fornari Carlo, nato a Roma il 21 novembre 1940	punti 70 su 100
Foti Giovandomenico, nato a Reggio Calabria il 6 marzo 1946	» 70 »
Fraterrigo Francesco, nato a Trapani il 9 aprile 1939	» 70 »
Frosi Alberto, nato a Milano l'8 dicembre 1947	» 70 »
Furbatto Adelchi, nato a S. Giovanni Rotondo (Foggia) il 23 luglio 1943	» 70 »
Gasparoni Giorgio, nato a Mestre (Venezia) il 7 settembre 1939	» 70 »
Loiacono Nicola, nato a Bari il 28 settembre 1947	» 70 »
Magni Sergio, nato a Cernusco sul Naviglio (Milano) il 10 giugno 1946	» 70 »
Maiorana Vincenzo, nato a Lipari (Messina) il 3 maggio 1945	» 70 »
Marcon Giulio, nato a Venezia il 26 agosto 1946	» 70 »
Marino Francesco, nato a Serradifalco (Caltanissetta) il 7 febbraio 1944	» 70 »
Marolda Alberto Antonio, nato a Lavello (Potenza) l'8 ottobre 1941	» 70 »
Marras Luigi, nato ad Ittiri il 26 gennaio 1940	» 70 »
Martinotti Renato, nato a Milano il 26 febbraio 1944	» 70 »
Masia Francesco, nato a Bitti (Nuoro) l'11 luglio 1940	» 70 »
Mazzei Vittorio, nato a Livorno il 21 novembre 1940	» 70 »
Mega Vincenzo, nato a Celle di Bulgheria il 10 aprile 1946	» 70 »
Menardo Giorgio, nato a Cuneo il 12 novembre 1945	» 70 »
Minetti Bruno, nato a Bergamo il 25 ottobre 1944	» 70 »
Mongelli Italo, nato a Taranto il 30 giugno 1947	» 70 »
Morabito Filippo, nato a Reggio Calabria il 3 ottobre 1946	» 70 »
Morelli Giovanni, nato a S. Maria Capua Vetere il 13 giugno 1940	» 70 »
Napoli Angelo, nato ad Anoia (Reggio Calabria) il 27 luglio 1943	» 70 »
Neri Daniele, nato a Castelfiorentino il 24 dicembre 1942	» 70 »
Nucci Felice, nato a Chieti il 31 maggio 1948	» 70 »
Nurzia Andrea, nato a Roma l'11 dicembre 1946	» 70 »
Pandolfi Ennio, nato a Càmpotosto (L'Aquila) l'8 novembre 1936	» 70 »
Repaci Antonio, nato a Palmi (Reggio Calabria) il 15 maggio 1941	» 70 »
Rollo Francesco, nato a Veglie (Lecce) il 19 agosto 1941	» 70 »
Scaroina Francesco, nato a Candiolo il 14 ottobre 1944	» 70 »
Scheibel Carlo, nato a Porto S. Giorgio il 5 dicembre 1941	» 70 »
Serra Dario, nato a Vergato (Bologna) il 4 giugno 1944	» 70 »
Sforzo Emanuele, nato a Toritto (Bari) il 7 maggio 1943	» 70 »
Sgroi Carlo nato a Partinico il 16 novembre 1940	» 70 »
Simini Pietro, nato a Trani (Bari) il 15 aprile 1942	» 70 »
Stelluti Antonio, nato a Monte S. Angelo (Foggia) il 12 gennaio 1939	» 70 »
Voglini Carlo Felice, nato a Milano il 25 febbraio 1933	» 70 »
Zambruni Alberto, nato a Brescia il 27 novembre 1940	» 70 »
Zoccali Antonio, nato a S. Stefano d'Aspromonte il 19 giugno 1940	» 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1985

Il Ministro: DEGAN

(4144)

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale presso l'unità sanitaria locale n. 17

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero - disciplina di chirurgia generale, per la sede ospedaliera di Mirano (con rapporto di lavoro a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio per l'amministrazione del personale dell'U.S.L. in Mirano (Venezia).

(4681)

REGIONE LIGURIA

Concorsi riservati a posti di personale sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 8

In attuazione dell'art. 33 della legge regionale n. 33/1983 e dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 sono indetti concorsi, per titoli ed esami, riservati agli assistenti medici di ruolo in servizio presso l'U.S.L. n. 7, a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero (derivanti dall'adeguamento delle piante organiche provvisorie in applicazione dell'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979) di seguito specificati:

un posto - area funzionale medicina disciplina dermosifilopatia;

un posto - area funzionale medicina disciplina immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto - area funzionale medicina disciplina laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto - area funzionale medicina disciplina neurologia;

due posti - area funzionale medicina disciplina cardiologia;

due posti - area funzionale medicina disciplina pediatria;

tre posti - area funzionale medicina disciplina radiologia diagnostica;

sei posti - area funzionale medicina disciplina medicina generale;

un posto - area funzionale chirurgia disciplina anestesia e rianimazione;

un posto - area funzionale chirurgia disciplina chirurgia generale;

un posto - area funzionale chirurgia disciplina oculistica;

un posto - area funzionale chirurgia disciplina ortopedia e traumatologia;

un posto - area funzionale chirurgia disciplina otorinolaringoiatria;

due posti - area funzionale chirurgia disciplina ostetricia e ginecologia;

tre posti - area funzionale chirurgia disciplina urologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. sita presso il padiglione Vigiola località Valloria (Savona).

(4690)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 201 del 27 agosto 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

S.I.A.E. - Società italiana degli autori ed editori: Concorso, per esami, a quattordici posti di gestori di sistema periferico, ruolo sedi.

REGIONI

REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1985, n. **23**.

Norme per la salvaguardia dei diritti del cittadino nell'ambito dei servizi delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 1° *giugno* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Le unità sanitarie locali, nel rispetto dei princìpi posti dall'art. 32 della Costituzione e dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, operano nell'intento di assicurare, mediante la migliore utilizzazione delle risorse disponibili e compatibilmente con i modelli organizzativi e funzionali fissati dalle disposizioni vigenti, prestazioni ottimali ed il più possibile adeguate ai bisogni dell'utente.

Le stesse untà sanitarie locali organizzano i servizi e presìdi in modo da assistere preferibilmente gli utenti nel rispettivo ambiente di vita, evitando istituzionalizzazioni non necessarie in presìdi residenziali.

Nell'approntare gli schemi organizzativi dei servizi e presidi, si terrà conto, sempre compatibilmente alla loro funzionalità, anche delle abitudini di vita civile della popolazione.

Art. 2.

Ai fini di cui all'art. 1, compete alle Unità sanitarie locali rimuovere gli ostacoli di carattere organizzativo, tecnico ed amministrativo, che non permettono o ritardano la regolare erogazione delle prestazioni ed assicurare ai cittadini forme di partecipazione alla verifica sull'andamento delle attività assistenziali svolte a favore della popolazione.

I responsabili di servizi e presidi delle unità sanitarie locali trasmettono all'ufficio di direzione, anche su istanza degli utenti, eventuali rilievi e proposte in merito all'erogazione delle prestazioni ed al grado di efficienza delle attrezzature.

L'ufficio di direzione, nel rispetto delle competenze dei singoli servizi e presidi dell'unità sanitaria locale, trasmette al comitato di gestione, con il proprio parere, i rilievi e le proposte di cui al precedente comma.

Art. 3.

Nel trattamento sanitario ed assistenziale, gli operatori delle unità sanitarie locali devono rispettare la dignità civile ed umana dell'utente, le sue convinzioni personali, politiche e religiose, la riservatezza, sia essa attinente alla sfera psicofisica che sociale del malato.

Vanno agevolate, altresì, compatibilmente con l'organizzazione dei servizi e presidi e nei limiti delle competenze nosologiche, le indicazioni o preferenze manifestate dall'utente circa i luoghi di diagnosi e cura, sia ambulatoriali che di ricovero.

Art. 4.

Nell'ambito della programmazione regionale, l'edilizia ospedaliera e socio-sanitaria, sia pubblica che convenzionata, dovrà prevedere, nelle opere di costruzione o di ristrutturazione, adeguati spazi conforto e sociali per gli utenti.

Titolo II

I DIRITTI INDIVIDUALI DEGLI UTENTI

Art. 5.

Gli utenti hanno diritto di conoscere l'organizzazione dei servizi, nonché i compiti e le attribuzioni di amministratori ed operatori. A tal fine il comitato di gestione delle unità sanitarie locali è impegnato a rendere manifesti con opportuni mezzi di informazione i dati di conoscenza necessari.

Tutti gli operatori dell'unità sanitaria locale devono essere identificabili attraverso targhetta che riporti nome, cognome, profilo professionale e posizione funzionale.

Il ricoverato ha diritto di conoscere la propria diagnosi, anche provvisoria, e la prognosi in termini per lui comprensibili. A tal fine, il medico che coordina le indagini e le cure o ha la responsabilità delle stesse è tenuto a fornire ogni utile informazione agli utenti.

Qualora il sanitario ravvisi l'inopportunità di una conoscenza diretta, informerà i familiari o chi ha titolo in orario noto e prestabilito.

Art. 6.

Salvo i casi di stato di necessità, nessun intervento chirurgico, esame diagnostico, terapia tradizionale specie se sperimentale, né alcun intervento assistenziale, socio-psicologico od indagine, possono venir praticati contro la volontà dell'interessato, che, di norma, è messo in condizione di rendersi conto di quanto gli viene proposto.

Il paziente ha pertanto il diritto di chiedere all'operatore informazioni chiare ed esaurienti prima di qualsiasi indagine o trattamento, soprattutto per quanto concerne i disagi, i rischi e la durata, venendo informato anche del rischio, che eventualmente gli deriverà dal rifiuto del trattamento diagnostico-terapeutico proposto dal sanitario curante.

In caso di rifiuto del paziente e se non sono possibili prestazioni alternative il responsabile della struttura provvederà, ove possibile, a trasferire il paziente in altra struttura secondo le modalità previste dal successivo art. 7.

Del rifiuto del paziente deve farsi esplicita menzione in cartella clinica, indicando i motivi, le prestazioni sanitarie alternative proposte e le motivazioni tecniche del suo eventuale trasferimento in altra struttura.

Al momento della raccolta dell'anamnesi, che deve essere svolta con la dovuta riservatezza, il malato ha diritto di far riportare il suo pensiero in merito al suo stato di salute e ad eventuali o presunte incompatibilità con la terapia in atto.

Allorché il malato è completamente o parzialmente incapace, di diritto o di fatto, di far valere i diritti di cui ai commi precedenti, gli stessi sono esercitati dalla persona che ha titolo e che ne risponde ai sensi di legge.

Art. 7.

L'utente ha diritto di essere informato con anticipo ogni volta che, per motivi organizzativi, anche di carattere contingente, nel presidio in cui è ospitato o curato non si possa provvedere con la tempestività che il caso richiede alle sue necessità di assistenza, diagnosi e cura.

Il trasferimento in altro presidio può avvenire nell'interesse dell'utente ovvero per rilevanti motivi organizzativi, sempreché le condizioni, dell'interessato lo consentano e, salvo i casi di particolare urgenza, dopo che questi sia stato informato sulla necessità del provvedimento e sulle possibili alternative ad esso.

In caso di necessità di degenza prolungata, il malato deve esserne messo a conoscenza in modo esauriente.

Art. 8.

Il medico operante nei vari servizi e presidi dell'unità sanitaria locale ed il medico di fiducia del paziente si consultano, ove necessario, per una maggiore conoscenza degli elementi utili alla diagnosi ed alla cura.

Al momento della dimissione dall'ospedale sono forniti per iscritto al medico di fiducia tutti i dati utili a garantire una continuità di trattamento.

Art. 9.

In attualità di ricovero, il regime dietetico deve tener conto, compatibilmente con le prescrizioni sanitarie, sia del gusto espresso che delle convinzioni religiose dell'utente.

In tale condizione l'utente deve poter svolgere, da solo o con l'aiuto della struttura ed in modo adeguato, le proprie funzioni vitali e mantenere, compatibilmente con l'organizzazione e funzionalità dei servizi negli orari e spazi fissati e nella salvaguardia della tranquillità dei reparti di degenza, la propria vita di relazione ed i propri rapporti familiari e sociali.

Durante tale condizione, si dovranno prevedere da parte dei competenti organi delle unità sanitarie locali le forme e la possibilità di garantire incontri individuali o collettivi dell'utente con i rappresentanti delle associazioni di volontariato finalizzate all'assistenza dell'ammalato e delle associazioni aventi per finalità statutarie la tutela dei diritti degli utenti del servizio sanitario.

Titolo III

TUTELA DELLA PERSONALITÀ DEL MINORE DI ANNI 12

Art. 10.

I presìdi e i servizi delle unità sanitarie locali, sia pubblici che convenzionati, al fine di garantire il normale equilibrio psico-affettivo del minore in età evolutiva e lo sviluppo armonico della sua personalità, assicurano il rispetto delle esigenze affettive, espressive ed educative del minore.

Art. 11.

Gli operatori che hanno la responsabilità degli interventi sanitari e psico-terapeutici, oltre a tenere informati i genitori sullo stato di salute del minore, li rendono edotti sugli atti diagnostico-terapeutici cui sarà sottoposto e sul loro significato terapeutico, coinvolgendoli nell'assistenza del minore stesso.

Uno di genitori ha la facoltà di assistere il minore durante le visite mediche, all'atto dei prelievi per esami di laboratorio e durante le medicazioni, ogni qualvolta detta assistenza non richieda l'adozione di particolari precauzioni sanitarie e non abbia controindicazioni igienico-sanitarie e sempreché nell'ambiente non siano presenti altri pazienti.

Art. 12.

Fatti salvi, comunque, i casi di necessità, qualora il genitore neghi il proprio consenso ad attività diagnostica, terapeutica ed assistenziale, l'operatore che ritiene tale scelta pregiudizievole per il minore ne informa il giudice minorile.

Art. 13.

Quando si rende necessario il ricovero presso ospedali o case di cura convenzionate, uno dei genitori ha facoltà di accedere e permanere nel reparto di ricovero del figlio in locali distinti da quelli di degenza, salvo il caso di minore ospitato in stanza singola.

Ove possibile, è assicurata la permanenza del genitore anche nelle ore notturne.

Al genitore che assiste il minore ricoverato è assicurata la possibilità di consumare i pasti in ospeale, al prezzo di costo.

Art. 14.

Per conseguire le finalità di cui agli articoli 4 e 13, all'atto dell'istituzione o ristrutturazione dei reparti ostetrici e pediatrici, nell'ambito dei presìdi pubblici o convenzionati, viene previsto:

a) per i reparti ostetrici, la trasformazione delle nursery in una serie di box, che consentano la permanenza di ciascuna mamma accanto al proprio neonato;

b) per i reparti pediatrici, la strutturazione degli spazi di degenza in moduli da un posto-letto con annesso posto-ospite per uno dei genitori, sempreché il tipo di affezione consenta la promiscuità con un adulto apparentemente sano. Nessun genitore può soggiornare di norma in stanze di degenza a più posti-letto, quando questi siano occupati; ciò per motivi igienici e psicologici per gli altri minori ivi ospitati;

un congruo numero di adeguati servizi igienici;

spazi riservati a sale gioco;

spazi riservati a facilitare la presenza dei genitori in ospedale.

Art. 15.

L'unità sanitaria locale, nell'ambito degli organici e della legislazione vigente, tenderà ad assicurare la presenza di personale dei servizi sociali, di assistenza, di animazione e volontario, in appositi locali dei reparti ospedalieri e di altri presìdi ospitanti minori specie a degenza protratta, allo scopo di garantire lo svolgimento di attività essenziali allo sviluppo psicologico ed emotivo e facilitare l'adattamento al nuovo ambiente del minore.

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale stabilisce intese con gli organi scolastici competenti, volte ad organizzare, in locali idonei, attività didattiche ed integrative per i minori lungodegenti, al fine di agevolarne il reinserimento nella scuola ed il diritto allo studio.

E' consentita la visita ai minori degenti, ove l'affezione lo consenta, da parte di minori sani, di età superiore ai sei anni, con il consenso dei genitori o di chi ne ha titolo.

I minori ospiti in reparti e nelle strutture possono usare giocattoli o altri oggetti personali.

Titolo IV

RIMOSTRANZE DEGLI UTENTI E LORO RISCONTRO

Art. 16.

I responsabili dei servizi e presidi delle unità sanitarie locali, ove ricevano rimostranze scritte sul funzionamento delle strutture alle quali sono preposti, devono trasmetterle con propria relazione delucidativa al settore al quale afferiscono.

Il responsabile del settore, trasmetterà, se necessario, la pratica al comitato di gestione tramite il coordinatore sanitario dandone notizia all'interessato.

In caso di mancato riscontro, entro dieci giorni, alle rimostranze presentate, l'utente o la persona che lo rappresenta, può inoltrare reclamo al presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale competente.

Art. 17.

Fatti salvi i rimedi giurisdizionali, qualora all'interessato non venga fornita risposta al reclamo presentato entro un congruo termine ovvero qualora violazioni a diritti del malato si ripetano, questi può segnalare il caso alla direzione regionale dell'igiene e della sanità per i provvedimenti di competenza.

Art. 18.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 1° giugno 1985

BIASUTTI

(3331)

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1985, n. 24.

Finanziamenti alle unità sanitarie locali per interventi di adeguamento e trasformazione delle strutture sanitarie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 18 *giugno* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle unità sanitarie locali finanziamenti in conto capitale fino al 100% della spesa necessaria per adeguare le strutture edilizie, gli impianti e le attrezzature alle prescrizioni di legge concernenti la sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché per la loro trasformazione conseguente all'attuazione del piano sanitario regionale.

Art. 2.

Le domande per la concessione dei finanziamenti debbono pervenire alla direzione regionale dell'igiene e sanità entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredate da una apposita deliberazione del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale interessata e da una relazione tecnico-finanziaria illustrativa degli interventi da effettuare sulle strutture edilizie, sugli impianti e sulle attrezzature e degli oneri conseguenti.

Art. 3.

L'assegnazione dei finanziamenti per le finalità di cui al precedente art. 1 è stabilita dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore all'igiene e sanità.

La concessione e l'erogazione dei fondi assegnati avviene secondo le modalità previste dalla vigente legislazione regionale.

Art. 4.

Per gli oneri derivanti dalla presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 23.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1985, di lire 5.000 milioni per l'anno 1986 e di lire 15.000 milioni per l'anno 1987.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al titolo II - sezione IV - rubrica n. 6 - categoria XI, il cap. 7630 con la denominazione « Finanziamenti alle unità sanitarie locali per interventi di adeguamento e trasformazione delle strutture sanitarie » e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 23.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1985, di lire 5.000 milioni per l'anno 1986 e di lire 15.000 milioni per l'anno 1987.

Al predetto onere di lire 23.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 17, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato cap. 7630 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1985.

Art. 5.

La presente legge entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 14 giugno 1985

BIASUTTI

(3620)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 1985, n. **0127**/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 3 « Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 31 *maggio* 1985)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 7 gennaio 1985, n. 3, relativa alle norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche in attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, che prevede espressamente il ricorso a decreti del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, per l'adozione ed il successivo adeguamento nel tempo di norme regolamentari;

Visto in particolare l'art. 3, ultimo comma, della citata legge regionale 7 gennaio 1985, n. 3, che prevede l'indicazione delle categorie di opere da sottoporre alla verifica sull'osservanza delle norme sismiche da parte della competente direzione provinciale dei lavori pubblici;

Visto l'art. 4, quarto comma, della citata legge regionale 7 gennaio 1985, n. 3, che prevede l'obbligatorietà della fissazione dei criteri per la scelta delle opere e dei relativi progetti da sottoporre a verifica e per l'effettuazione del sorteggio a campione;

Visto inoltre l'art. 5, ultimo comma, della citata legge 7 gennaio 1985, n. 3, che prevede che al componente la commissione tecnica provinciale di cui al predetto art. 5, incaricato della verifica dei calcoli relativi alla struttura dei singoli edifici ed opere in progetto, verrà attribuito un ulteriore compenso da fissarsi con decreto del presidente della giunta regionale;

Visto l'art. 11 della citata legge regionale 7 gennaio 1985, n. 3, che, ai fini di conseguire negli elaborati la necessaria omogeneità formale, atta ad agevolare i controlli anche in sede di rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia, prescrive l'obbligatorietà di emanare disposizioni tendenti ad uniformare la documentazione necessaria per lo svolgimento dei rispettivi controlli e verifiche;

Visto il testo del regolamento che disciplina la materia;

In conformità alla deliberazione della giunta regionale 1° marzo 1985, n. 893;

Decreta:

E' approvato il regolamento di esecuzione della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 3, nel testo che segue:

Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 3 « Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 ».

Art. 1.

Opere soggette a verifica tecnica

Le opere i cui progetti sono sottoposti a verifica tecnica ed indicate al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 3, si suddividono nelle due seguenti categorie:

A) opere ed impianti che vanno attivati o che devono funzionare anche nel caso di evento calamitoso, come ponti, viadotti, dighe, ospedali ed altre strutture sanitarie di importanza rilevante, sedi di uffici pubblici operativi, caserme ed autorimesse dei vigili del fuoco, della polizia e dei carabinieri, aereoporti, impianti di trasporto pubblico, strutture connese con il funzionamento di acquedotti, strutture connesse con il trasporto e/o la produzione di energia elettrica e di materiali combustibili, edifici e strutture per telecomunicazioni di rilevante importanza;

B) altre opere di particolare importanza nei riguardi dell'incolumtià pubblica, come edifici scolastici e di culto, quelli adibiti a pubblici spettacoli e manifestazioni sportive, gli stabilimenti o grandi impianti con depositi o lavorazioni di prodotti insalubri o pericolosi.

Ai fini del presente regolamento per « stabilimenti o grandi impianti con depositi o lavorazioni ... » si intendono quelli il cui crollo o forte danneggiamento può comportare pericolo per l'igiene o l'incolumità pubbliche anche al di fuori dell'area dello stabilimento stesso. Vanno compresi tra questi le raffinerie ed i depositi di olio greggio o combustibili di rilevante cubatura, le industrie che trattano prodotti «insalubri o pericolosi» (materie tossiche, gas compressi, materiali esplosivi, prodotti chimici potenzialmente inquinanti, ecc.), gli impianti nucleari e termoelettrici, gli impianti di depurazione.

Art. 2.

Opere soggette a verifica tecnica a campione

La verifica tecnica a campione prevista dall'art. 4 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 3, è effettuata sui progetti depositati presso le direzioni provinciali dei lavori pubblici competenti per territorio.

I campioni sono scelti mediante sorteggio tra le seguenti categorie di opere:

A) strutture intelaiate di cemento armato normale e precompresso o metalliche, oppure costruite con pareti o pannelli portanti ed aventi volumetrie edilizie superiori a 5.000 metri cubi;

B) strutture intelaiate di cemento armato o metalliche, oppure costruite con pareti o pannelli portanti di cemento armato aventi volumetrie edilizie fino a 5.000 metri cubi;

C) costruzioni in muratura;

D) interventi di recupero, ampliamento e trasformazione di costruzioni esistenti nonché altre costruzioni destinate ad uso privato non appartenenti alle categorie sopra indicate;

E) altre opere.

I sorteggi hanno luogo ad intervalli non superiori a sei mesi. I campioni da sottoporre a verifica tecnica sono sorteggiati fra quelli depositati posteriormente al sorteggio precedente e riguardano un numero di progetti rappresentante le seguenti percentuali dei totali:

10 % dei progetti appartenenti alla categoria *A*;

5 % dei progetti appartenenti a ciascuna delle categorie *B, C, D, E*.

Nel caso in cui il calcolo delle percentuali indichi valori non interi, va comunque considerato il valore intero superiore a quello calcolato.

Art. 3.

Criteri per la redazione degli atti progettuali relativi alle opere strutturali

Per le finalità indicate all'art. 11 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 3, alla domanda diretta al sindaco per la concessione o autorizzazione edilizia vanno allegati:

a) disegni dell'opera esaurienti per planimetria, piante, prospetti e sezioni;

b) relazione tecnica.

Nei disegni di cui alla precedente lettera *a)* devono essere rappresentate quelle dimensioni globali e parziali che consentono diretti riscontri delle limitazioni di legge.

In particolare devono essere precisate le altezze massime anche in relazione alle larghezze stradali, definite dal punto C.2 e dal punto C.3 del decreto ministeriale 19 giugno 1984.

La relazione tecnica di cui alla precedente lettera *b)* deve contenere tra l'altro le motivazioni delle scelte progettuali adottate per le strutture in elevazione e fondazione nonché i relativi schemi dell'ordito strutturale.

Nella stessa relazione devono essere indicati i parametri fondamentali occorrenti per l'elaborazione dei calcoli di verifica (sovraccarichi, grado di sismicità, parametri geotecnici), le caratteristiche previste per i materiali, nonché le eventuali prescrizioni esecutive caratterizzanti l'opera.

Alla comunicazione-denuncia, diretta alla direzione provinciale dei lavori pubblici, di cui all'art. 2 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 3, vanno allegati in duplice copia i seguenti elaborati:

a) disegni esecutivi delle strutture;

b) relazione dei calcoli delle strutture;

c) relazione sulle fondazioni;

d) relazione sulle caratteristiche dei materiali impiegati;

e) asseverazione del progettista dalla quale risultino essere state osservate le norme riguardanti il primo comma, lettere *c)*, *d)* ed *e)* dell'art. 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

f) copia della concessione o di autorizzazione edilizia riportante l'esito dei controlli sull'osservanza delle norme di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 7 gennaio 1985, numero 3;

g) dichiarazione del progettista sull'appartenenza dell'opera progettata ad una delle categorie indicate rispettivamente all'art. 1 e all'art. 2 del presente regolamento.

La comunicazione-denuncia di cui sopra deve contenere una esplicita dichiarazione circa l'appartenenza o meno dell'opera ad una delle categorie, indicate nel presente decreto, per le quali è previsto il controllo ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge regionale citata.

I disegni esecutivi di cui alla lettera *a)* devono essere adeguati alla definizione dell'intervento strutturale in ogni suo aspetto, generale e particolare. Devono essere elaborate tutte le carpenterie necessarie ad individuare gli elementi strutturali previsti per il fabbricato (travi, pilastri, pareti di taglio, controventi, solai, scale, fondazioni, ecc.).

Particolare attenzione deve essere data alla rappresentazione grafica dei dettagli più significativi per le costruzioni antisismiche, quali i nodi e, in genere, le unioni degli elementi strutturali.

Per le costruzioni in cemento armato ordinario o precompresso, gettato in opera o prefabbricato, devono essere esplicitamente rappresentate tutte le armature (barre, staffe, cavi di precompressione) nella loro configurazione quotata.

Per le costruzioni in acciaio devono essere esplicitamente rappresentati i collegamenti nodali e correnti, con l'indicazione dettagliata delle saldature e bullonature, nonché quelli tra le strutture in elevazione e le fondazioni.

Per le strutture o gli elementi strutturali in sistema misto acciaio-calcestruzzo devono essere compiutamente rappresentati gli elementi di connessione.

Nel caso di strutture tipizzate è consentito di sintetizzare la rappresentazione grafica presentando soltanto i disegni degli elementi tipici.

La relazione dei calcoli di cui alla lettera *b)* riguarda sia le strutture in elevazione, sia quelle di fondazione.

Nella relazione saranno esaurientemente illustrati i seguenti aspetti:

1) criteri generali di progettazione, con l'indicazione del sistema costruttivo previsto, degli schemi strutturali adottati e della metodologia di calcolo seguita in relazione a quanto previsto al punto B.5 del decreto ministeriale 19 giugno 1984;

2) analisi dei carichi verticali, orizzontali o di altro tipo;

3) analisi delle sollecitazioni per le più gravose combinazioni di carico;

4) verifiche.

L'elaborato è basato su una schematizzazione della struttura da rappresentare in grafico.

Nel caso in cui vengano effettuate elaborazioni tramite calcolatore è necessario che siano forniti in modo chiaro i codici di lettura dei dati di ingresso (input) o dei rispettivi risultati.

La relazione sulle fondazioni di cui alla lettera *c)* deve illustrare i criteri adottati nella scelta del tipo di fondazione. Devono essere esplicitamente richiamati, a giustificare le ipotesi assunte, i dati geologici ed i parametri geotecnici quali risultano nell'elaborato sulle indagini geologiche e geotecniche che va comunque allegato alla relazione sulle fondazioni. L'elaborato geologico e geotecnico deve riportare i risultati degli accertamenti del terreno. Deve altresì contenere le eventuali verifiche relative alla stabilità dei pendii ed alla liquefazione del suolo.

Nel caso di modesti manufatti che ricadano in zone già note perché oggetto di precedenti studi, le indagini ed i rilievi possono essere ridotti alla raccolta di notizie e dati in precedenza rilevati, sui quali possa responsabilmente essere basata la progettazione.

Art. 4.

Parere geologico

L'art. 9 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 3, prevede che il parere relativo alla compatibilità fra le previsioni degli strumenti urbanistici e le condizioni geologiche delle aree interessate venga reso dal servizio delle calamità naturali della direzione generale dei lavori pubblici sulla base di una specifica relazione geologica.

I criteri per la redazione di tale documento devono essere ispirati ad una completa conoscenza del territorio, acquisita anche con l'esecuzione delle specifiche indagini previste dal decreto ministeriale 21 gennaio 1981.

La relazione dovrà pertanto considerare i seguenti elementi:

a) natura litologica dei terreni e loro assetto strutturale;

b) posizione e caratteristiche della falda freatica;

c) individuazione degli elementi di natura strutturale e morfologica connessi con la risposta sismica locale;

d) analisi geostatica delle aree ubicate in corrispondenza o in prossimità di zone di pendio, relativa alla stabilità delle aree considerate — anche in relazione agli effetti degli interventi previsti — ed alla loro sicurezza nei confronti di possibili fenomeni di scendimento di massi conseguenti a frane di crollo e di altri dissesti;

e) indicazione delle aree potenzialmente interessate da fenomeni di erosione o di alluvionamento da parte di corsi d'acqua e di allagamenti per esondazione o emergenza della falda freatica;

f) indicazione sulla possibile liquefacibilità dei terreni;

g) indicazione delle aree soggette a potenziali sprofondamenti connessi con fenomeni di tipo carsico o di altra natura;

h) indicazione delle aree potenzialmente interessate da fenomeni valanghivi;

i) conclusioni sulla compatibilità di cui al primo comma dell'art. 9 della legge regionale.

Dovranno essere allegati uno o più elaborati cartografici, redatti in scala adeguata (1 : 5000 o superiore), con indicazione degli elementi rilevati ed in particolare di quelli che possono costituire gravi vincoli all'utilizzazione del territorio prevista negli strumenti urbanistici (es. perimetrazione delle aree interessate da: fenomeni franosi, terreni con caratteristiche geotecniche scadenti o potenzialmente liquefacibili, potenziali erosioni, alluvionamenti ed allagamenti, sprofondamenti, fenomeni valanghivi, ecc.).

Particolare attenzione dovrà essere riservata alle aree dove è prevedibile il verificarsi di fenomeni di liquefazione delle sabbie.

In questi casi — almeno per gli strumenti urbanistici attuativi — dovranno essere effettuati sondaggi geognostici accurati, spinti fino a 15-20 metri dal piano campagna, con esecuzione di prove penetrometriche S.P.T. con campionature Raymond nel corso del sondaggio, ed analisi granulometriche sui campioni prelevati. Tali indagini potranno essere utilmente corredate da prove penetrometriche continue, dinamiche o statiche.

Si ricorda che di norma non sono da considerarsi utilizzabili ai fini edificatori quelle porzioni di territorio che risultino interessate da:

terreni con caratteristiche geotecniche particolarmente scadenti (torbe, argille organiche, ecc. presenti in forti percentuali nel sottosuolo);

particolari situazioni strutturali o morfologiche, quali faglie attive con andamento accertato ed orli di terrazzi;

terreni potenzialmente liquefacibili;

fenomeni franosi di qualsiasi tipo, accertati o potenziali;

potenziali erosioni, alluvionamenti ed allagamenti di notevole entità;

sprofondamenti;

fenomeni valanghivi, accertati o potenziali.

L'eventuale recupero di zone penalizzate dovrà essere considerato nella relazione di cui si tratta, sulla base di elementi che dovranno venir chiaramente indicati.

Art. 5.

Compensi ai componenti le commissioni tecniche provinciali

Ai componenti le commissioni tecniche provinciali di cui all'art. 5, decimo comma, della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 3, incaricati dal presidente della commissione stessa di verificare i calcoli relativi alla struttura dei singoli edifici in progetto, verrà attribuito, oltre al gettone di presenza ed al rimborso delle eventuali spese di viaggio, come indicato all'art. 5, nono comma, della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 3, un compenso commisurato all'importo del preventivo relativo alle opere strutturali dei progetti stessi, come risulta dalla seguente tabella:

fino all'importo di L. 50.000.000 (cinquanta milioni): lire 100.000 (centomila);

da L. 50.000.000 (cinquanta milioni) a L. 100.000.000 (cento milioni): L. 125.000 (centoventicinquemila);

da L. 100.000.000 (cento milioni) a L. 200.000.000 (duecento milioni): L. 150.000 (centocinquantamila);

da L. 200.000.000 (duecento milioni) a L. 400.000.000 (quattrocento milioni): L. 175.000 (centosettantacinquemila);

oltre L. 400.000.000 (quattrocento milioni): L. 200.000 (duecentomila).

Qualora la verifica dei calcoli dovesse venir affidata a più componenti la commissione provinciale, il compenso unitario di cui alla tabella sopra indicata verrà ripartito in parti uguali.

Il presente regolamento verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Trieste, addì 25 marzo 1985

BIASUTTI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 9 maggio 1985
Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 10, foglio n. 30

(3476)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 marzo 1985, n. 3.

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, concernente l'« Integrazione dell'elenco delle professioni soggette ad apprendistato ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 21 *maggio* 1985)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale del 17 novembre 1981, n. 30, ed in particolare l'art. 2, primo comma;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale del 20 maggio 1983, n. 6;

Visti i pareri acquisiti a norma dell'art. 2, primo comma, della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 629 del 15 febbraio 1985;

Decreta:

(1) E' emanato l'accluso regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 17 novembre 1981, n. 30, concernente l'« Integrazione dell'elenco delle professioni soggette ad apprendistato ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 25 marzo 1985

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1985
Registro n. 9, foglio n. 195

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ALLA LEGGE PROVINCIALE 17 NOVEMBRE 1981, N. 30, CONCERNENTE L'« INTEGRAZIONE DELL'ELENCO DELLE PROFESSIONI SOGGETTE AD APPRENDISTATO ».

Articolo unico

L'elenco delle professioni soggette ad apprendistato di cui al decreto del presidente della giunta provinciale del 20 maggio 1983, n. 6, è integrato delle seguenti attività:

operatore d'ufficio addetto all'uso di strumenti di elettronica ed informatica;

commesso di vendita di preziosi;

commesso di vendita di articoli dell'ottica;

commesso di vendita di accessori e pezzi di ricambio per automobili;

commesso di vendita (tabella merceologica VI, VIII, XIV/9, XIV/19, XIV/20 e XIV/41).

(3270)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100852030)